COMUNE DI PIZZIGHETTONE

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 10 DEL 30.04.2020

INDICE:

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – finalità
Art. 2 – oggetto e applicazione
Art. 3 – definizioni
Art. 3bis - Disposizioni concernenti la fiscalità locale
Art. 3ter - Istituzione e regolamentazione dell'Ufficio Oggetti Smarriti

TITOLO II°
TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA E SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO

SEZIONE I: Disposizioni comuni al titolo II
Art. 4 – prerogative dell'Amministrazione Comunale e direttive sulla circolazione stradale
Art. 5 – Comportamenti vietati e sanzionati in via generale

SEZIONE II: della pulizia e dell'igiene
Art. 6 – pulizia ed igiene: obblighi
Art. 7 – pulizia ed igiene: divieti
Art. 8 – gestione dei rifiuti
Art. 9 – Prevenzione della diffusione di zanzare tigre, mosche e insetti dannosi per la salute

SEZIONE III: del decoro e dell'assetto degli edifici e dei parchi pubblici
Art. 10 – decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi e divieti
Art. 11 – particolari attività autorizzabili nei parchi pubblici
Art. 12 – Disposizioni relative ai parchi e al verde pubblico: divieti e orari

SEZIONE IV: del suolo e dello spazio pubblico
Art. 13 – disciplina dell'occupazione
Art. 14 – tipologia dell'occupazione
Art. 15 – modalità di autorizzazione
Art. 15bis - Occupazione di suolo pubblico da parte degli Operatori dello Spettacolo Viaggiante

SEZIONE V: del trattamento del mantenimento e della cura degli animali nell'ambito urbano
Art. 16 – gli animali e la tutela dell'igiene sul territorio comunale
Art. 17 - prevenzione e disciplina del fenomeno del randagismo. Prerogative dell'Amministrazione Comunale
Art. 18 - del trattamento degli animali: disposizioni generali
Art. 19 - del trattamento degli animali d'affezione: obblighi e divieti
Art. 20 – rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico
Art. 21 - Collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali e altre Associazioni Ambientaliste legalmente riconosciute

SEZIONE VI: della tutela della quiete e del riposo
Art. 22 – disposizioni generali
Art. 23 – disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti
Art. 24 – disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private
Art. 25 – dispositivi acustici antifurto
Art. 26 – trasporto rumoroso di prodotti
Art. 27 - Particolari prescrizioni nelle vicinanze di Case di Riposo e Strutture di Cura

TITOLO III°
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'ORDINE PUBBLICO E DEL DECORO SUL TERRITORIO COMUNALE

SEZIONE I: disposizioni comuni al titolo III

Art. 27bis – Tutela dell'ordine pubblico e il riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici
Art. 27/Ter - Accattonaggio e esercizio di lavori sul suolo pubblico
Art. 27/Quater - Divieto di esercitare l'attività di meretricio
Art. 27/Quinques Dichiarazione di ospitalità di stranieri
Articolo 27/Sexies - Individuazione delle zone di particolare rilevanza ove opera l'ordine di allontanamento
Articolo 27/Septies - Sovraffollamento di Persone in abitazioni
Art. 28 – mestieri girovaghi
Art. 29 – cortei, processioni e manifestazioni in genere
Art. 29Bis - Spettacoli e Intrattenimenti pubblici con carattere di temporaneità
Art. 30 - Attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di Polizia Amministrativa e attività produttive in genere
Art. 30bis - Disposizioni concernenti gli orari delle attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di polizia amministrativa e attività produttive in genere in sede fissa
Art. 30Ter - Atti vietati all'interno del Cimitero

TITOLO IV°
DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31 - Disciplina del sistema sanzionatorio
Art. 32 - Controlli amministrativi e sanzioni accessorie
Art. 33 - Reiterazione delle violazioni
Art. 34 - Proventi delle Sanzioni: destinazione

TITOLO V°
NORME FINALI

Art. 35 - Servizi a domanda individuale
Art. 36 - Abrogazioni

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, comportamenti ed attività dei cittadini, la più ampia fruizione dei beni comuni e garantisce livelli accettabili di influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza, il decoro urbano**,** qualità di vita nonché più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 267/2000, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, emanare Regolamenti Locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente Regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
4. Fatta salva la competenza di tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in via prioritaria, spetta alla Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente Regolamento. A tal fine, in applicazione della Legge 15 maggio 1997 n. 127 art. 17 comma 134, i componenti il Servizio di Polizia Locale svolgono il proprio servizio armati secondo la disciplina di dettaglio definita in apposito Regolamento.

4bis La Polizia Locale svolge altresì, in collaborazione con l'Ufficio Tributi, compiti di Polizia Tributaria relativamente all'accertamento di violazioni che comportano l'evasione del pagamento di tributi, canoni e/o ogni altra entrata di competenza comunale. Il presente Regolamento integra altre disposizioni comunali che disciplinano aspetti relativi alla fiscalità locale.

5. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere in tutti i luoghi diversi dalla privata dimora, negli atri, nelle scale, negli stabili, negli esercizi di vendita, nei pubblici esercizi, nei locali di pubblico spettacolo, nei laboratori, nelle officine negli stabilimenti, negli allevamenti, nelle aziende e in tutti i locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di rapporto in caso di accertamento di reati o infrazioni in genere. Per quanto riguarda l'accesso nella privata dimora dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Codice Penale e di Procedura Penale.
6. Chiunque, pur avendone l'obbligo, non consente senza indugio l'accesso a locali o aree soggette al controllo comunale del personale di controllo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 2
Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - tutela, fruizione e sicurezza della convivenza urbana nonché salvaguardia del decoro urbano;
 - tutela della quiete e del riposo delle persone;
 - tutela della fauna e della flora presente sul territorio comunale;
 - gestione e controllo delle attività produttive;
 - fiscalità locale;
 - regolamentazione Ufficio Oggetti Smarriti.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale mediante Ordinanza.
3. In caso di necessità e di urgenza ovvero per prevenire situazioni di pericolo, di disturbo alla quiete pubblica, problematiche igienico sanitarie, di salvaguardia del decoro urbano, per la tutela della fauna e della flora di particolare rilevanza gli Agenti della Forza Pubblica possono impartire ordini orali utili alla prevenzione generale.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione il mancato rispetto degli ordini orali impartiti a norma del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Il Pubblico Ufficiale può legittimamente applicare la sanzione solo dopo aver verbalmente avvisato l'interessato che il mancato rispetto della prescrizione orale comporta violazione punita a norma del presente comma.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata;
 b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
4. Per fiscalità locale si intende la gestione delle entrate e degli accertamenti tributari di competenza comunale.

Articolo 3bis
Disposizioni concernenti la fiscalità locale

1. Per finalità di controllo relative alla fiscalità locale ogni qualvolta venga inoltrata istanza all'Anagrafe Comunale di nuova iscrizione di residenza ovvero una modifica di residenza all'interno del territorio comunale il richiedente dovrà comunicare, nel termine di 30 giorni dall'evento, sotto forma di dichiarazione autocertificata e per tramite di apposita modulistica le informazioni sotto indicate:
 - presenza di passi carrabili e dati relativi agli stessi;
 - presenza di tende che occupano aree soprastanti il suolo pubblico;
 - dati relativi al proprietario dell'immobile e delle relative pertinenze;
 - in caso di immobile affittato e/o ceduto in uso a qualsiasi titolo dati relativi alla registrazione del contratto d'affitto e/o ogni altro atto soggetto a registrazione;
 - dati relativi al pagamento della tassa smaltimento rifiuti;
 - dati relativi all'agibilità dei locali;
 - dati relativi ad eventuali impianti pubblicitari visibili da strade di pubblico transito;
 - identificativi catastali.
2. Per le medesime finalità la dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere inoltrata altresì dal titolare o legale rappresentante in caso di apertura di nuova attività produttiva o trasferimento della stessa all'interno del territorio comunale.
3. Oltre ai casi di cui ai commi precedenti l'Ufficio Tributi o l'Ufficio Polizia Locale possono richiedere che la comunicazione venga prodotta anche da cittadini già residenti, da proprietari di immobili disabitati o occupati da persone non residenti ovvero da attività produttive già attive alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.
4. La modulistica utile per le dichiarazioni di cui ai commi precedenti è predisposta dagli Uffici Comunali.

4bis Per facilitare il Contribuente ad espletare le incombenze relative alla fiscalità locale, in occasione dell'inoltro della pratica di modifica della residenza e di apertura o trasferimento di una Attività Produttiva, l'Ufficio Anagrafe o l'Ufficio Commercio, a seconda dei casi, consegna agli interessati apposita modulistica che raggruppa tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di fiscalità locale.

5. Chiunque, avendone l'obbligo, omette o ritarda la presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. A carico dei trasgressori verranno altresì avviate le procedure di controllo fiscale relative ai tributi locali.

Articolo 3ter
Istituzione e regolamentazione dell'Ufficio Oggetti Smarriti

1. Per finalità di cui agli articoli 927, 928 e 929 del Codice Civile è istituito presso l'Ufficio Polizia Locale l'Ufficio Oggetti Smarriti. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua i locali di proprietà del Comune, dove verranno depositati e custoditi gli oggetti smarriti ingombranti.
2. Chiunque rinvenga sul territorio comunale cose mobili ha l'obbligo di consegnarli all'Ufficio Oggetti Smarriti il quale provvederà ad effettuare la pubblicazione del ritrovamento all'Albo Pretorio Comunale.
3. Oltre al periodo di pubblicazione obbligatoria l'estratto dell'avviso di ritrovamento verrà affisso, per un anno intero dalla data del ritrovamento, in una apposita bacheca ben visibile alla cittadinanza.
4. Chiunque ritenga di avere titolo di possesso del bene ritrovato dovrà rivolgersi direttamente all'Ufficio Oggetti Smarriti per l'eventuale ritiro nel rispetto delle seguenti modalità:
 - La richiesta di ritiro del bene mobile smarrito potrà essere anche verbale e dovrà essere effettuata entro un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di ritrovamento;

- Chiunque intenda ritirare un oggetto smarrito dovrà presentarsi munito di un valido documento d'identità;
- Il Personale che riceve la richiesta potrà rivolgere delle domande al fine di verificare l'effettiva proprietà del bene reclamato. In caso i proprietari abbiano sporto regolare denuncia di smarrimento agli Organi di Polizia dovranno mostrarla all'atto del ritiro del bene;
- Verrà rilasciato al richiedente una copia del verbale di avvenuta consegna del bene.

5. Dopo un anno dalla data di deposito del bene all'Ufficio Oggetti Smarriti, se non reclamato, si provvederà a:
 - Consegnarlo a chi l'ha trovato poiché ne acquista la proprietà ai sensi dell'articolo 929 del Codice Civile. Chi ha ritrovato il bene, in questo caso, può decidere se acquisire il bene o rifiutarlo;
 - Se ritrovato da Personale del Comune o se rifiutato dal nuovo proprietario acquisirlo nelle proprietà comunali ovvero, in alternativa, metterlo all'asta qualora si tratti di bene con un discreto valore economico;
 - Distruggerlo in caso di oggetto di scarso valore economico.

TITOLO II°
TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA E SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II°

Articolo 4
Prerogative dell'Amministrazione Comunale e direttive sulla circolazione stradale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano e per la salvaguardia del decoro urbano il Comune potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, impianti di videosorveglianza, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati[1].
2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'articolo 5, il solo comportamento ostativo da parte del proprietario dell'edificio - che non trasmodi in resistenza alla forza pubblica - è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
3. Al fine di assicurare una circolazione stradale più sicura e un assetto urbano più ordinato l'Ufficio Polizia Locale, sulla base delle linee guida che verranno stabilite dalla Giunta Comunale, adotterà gli opportuni provvedimenti previsti dal vigente Codice della Strada volti a individuare aree idonee allo stazionamento dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate prevedendo altresì specifici divieti per dette categorie di veicoli nelle zone del centro abitato per cui si ritiene che la loro sosta e il loro transito siano incompatibili con una corretta gestione della viabilità.
4. I provvedimenti di cui al comma precedente dovranno essere adottati entro 60 giorni dall'approvazione delle linee guida da parte della Giunta Comunale.
5. Tutti i provvedimenti ordinari di disciplina della circolazione stradale sono adottati, nel rispetto dei precetti contenuti nel Codice della Strada, con provvedimento motivato del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale. Rientrano in particolare nella competenza del Funzionario l'istituzione dei divieti di sosta, di aree di sosta regolamentata mediante disco orario, di posteggi riservati a particolari categorie di veicoli (es. parcheggi riservati ai portatori di handicap, riservati al carico e scarico della merce, ai bus di linea, a veicoli di soccorso o delle Forze dell'Ordine, ecc), l'istituzione di sensi unici di marcia che non incidano in modo rilevante sulla circolazione, la regolamentazione delle precedenze alle intersezioni, la regolamentazione della circolazione in occasione di cantieri stradali, manifestazioni e altri eventi per cui necessita una modifica temporanea e programmabile della circolazione stradale.
6. In casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con Ordinanza Sindacale. Il Sindaco resta altresì competente ad emanare provvedimenti di limitazione della circolazione stradale per motivi connessi alla salvaguardia della salute pubblica (es. circolazione a targhe alterne, blocco totale della circolazione, ecc.).

[1] La previsione contenuta nell'articolo 4 comma 1 non è strutturalmente espressiva di un precetto. Essa mira ad esprimere un concetto generale, recentemente caduto in desuetudine, in ragione del quale si afferma la necessità di realizzare i fini pubblici anche contro la volontà del soggetto privato che possa essere portatore di un interesse contrapposto. Questa riproposizione, in chiave normativa, di una logica provvedimentale dell'agire della P.A., pur se contrastabile serenamente in punto teorico, riscuote dei meriti pratici indiscutibili:
- legittima l'agire della P.A. nel portare a definizione l'interesse pubblico;
- rassicura l'operatore in ordine alla coerenza sistematica di quanto va compiendo nell'interesse pubblico;
- convince il cittadino portatore dell'interesse configgente a sottoporsi alla finalità pubblicistica perseguita dalla P.A., anche dietro timore della comminazione di una sanzione.

7. In caso gli interventi di modifica della circolazione siano di impatto rilevante la Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuerà le linee guida a cui il Funzionario dovrà attenersi nell'emanare il provvedimento finale. La Giunta Comunale resta in ogni caso competente a deliberare la delimitazione del centro urbano, a individuare le zone a traffico limitato, eventuali aree con parcheggio a pagamento nonché a adottare tutti i provvedimenti programmatici previsti dal Codice della Strada in materia di circolazione stradale.
8. Le autorizzazioni per cantieri stradali che comportano la manomissione del suolo pubblico sono rilasciate dall'Ufficio Polizia Locale. Le richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio di un cantiere. Il Funzionario nell'atto di autorizzazione inserisce tutte le prescrizioni che ritiene necessarie per l'esecuzione dei lavori in sicurezza nonché quelle relative al ripristino dello stato dei luoghi una volta terminati i lavori. Il rilascio dell'autorizzazione potrà essere subordinato al versamento di una cauzione o di una garanzia fidejussoria.
9. La previsione di cui al precedente comma dovrà essere introdotta con provvedimento del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale con cui verranno previste le modalità di quantificazione, graduazione, versamento e rimborso della garanzia nonché eventuali casi di esenzione. La cauzione o fidejussione non potrà essere inferiore a € 100,00 e superiore a € 500,00 per mt di cantiere.

9bis L'Ufficio Polizia Locale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale dispone idonei controlli tesi a verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni relative al ripristino post cantiere stradale. Anche a distanza di tempo rispetto alla chiusura del cantiere in caso vengano accertati lavori di rispristino non ritenuti idonei/soddisfacenti verrà disposto l'invio di una comunicazione contenente l'invito a provvedere alla ripetizione del rispristino entro un congruo termine che non potrà essere comunque superiore a 30 giorni.

9ter Al fine di facilitare il lavoro di controllo da parte degli Uffici Comunali presso l'Ufficio Polizia Locale verrà istituito apposito registro relativo ai cantieri stradali e alle manomissioni del suolo pubblico eseguite sul territorio comunale.

10. Il contrassegno previsto per agevolare la circolazione e la sosta delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale o, in sua assenza dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
11. Il contrassegno è revocato in caso decadenza delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio.
12. Per prevenire eventuali casi di improprio utilizzo il contrassegno dovrà essere restituito all'Ufficio Polizia Locale in caso di revoca o di decadenza della sua validità. La decadenza di validità si prospetta in caso di decesso del titolare o in caso di mancata richiesta di rinnovo. Nel caso di decesso da parte del titolare l'obbligo di riconsegna del contrassegno grava in capo agli eredi.
13. Il proprietario o gestore di un fondo agricolo nel quale si accerta siano stati effettuati inequivocabilmente lavori è tenuto, in solido con il conducente dei mezzi agricoli o altre attrezzature utilizzate, alla pulizia delle strade imbrattate a seguito dei lavori.
14. Per motivi di estetica e decoro lungo gli itinerari pedonali, ciclistici e più in generale in vista delle strade di pubblico transito gli accumuli di letame da utilizzare come fertilizzante dei fondi agricoli, oltre a quanto previsto dalla legislazione istitutiva dei P.U.A., non potranno essere posizionati a meno di 25 mt dal ciglio della carreggiata/pista ciclabile/itinerario.
15. In occasione di nevicate di forte intensità il Sindaco, con proprio provvedimento contingibile e urgente e per motivi di pubblica sicurezza, può ordinare che, non appena cessata la precipitazione, i proprietari o conduttori di immobili confinanti con le pubbliche vie sgomberino dalle neve i marciapiedi o, in loro assenza, la parte della strada lungo tutto il fronte del loro stabile per una larghezza non inferiore a un metro.
16. L'Amministrazione Comunale può disporre che in caso di nevicate per cui si renda necessario sgomberare le strade mediante l'utilizzo dei mezzi sgombraneve sia fatto divieto di parcheggio degli autoveicoli ai margini delle vie e dei posteggi pubblici in modo da non creare intralcio ai lavori di sgombero anzidetti.
17. E' sempre vietato gettare sul suolo pubblico la neve accumulatasi sulla proprietà privata. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità è consentito il getto della neve dai tetti sulla pubblica via provvedendo poi, a proprie spese, al successivo sgombero.
18. E' sempre vietato gettare sulla parte della carreggiata destinata al transito dei veicoli ovvero nella parte destinata al transito dei pedoni la neve accumulatasi a lato della strada.
19. Chiunque viola i provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi del comma 15 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 a € 150,00. Per le violazioni di cui ai provvedimenti previsti dal comma 16 si rimanda a quanto previsto dal Codice della Strada.
20. Chiunque viola le disposizione di cui ai commi 12, 13, 14, 17 e 18 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
21. L'esecuzione di cantieri stradali senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 8, ovvero la mancata esecuzione dei lavori richiesti ai sensi del comma 9bis, è sanzionata secondo quanto prescritto dal Codice della Strada.

Articolo 5
Comportamenti vietati e sanzionati in via generale

1. In via generale a salvaguardia della sicurezza e del decoro cittadino è vietato:
 a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di apposita autorizzazione;
 b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati[2];
 c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, transenne, fioriere, recinzioni e reti, dissuasori di sosta e di transito, segnali stradali temporanei e permanenti, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità. Chiunque abbia la necessità di spostare temporaneamente transenne o simili per accedere legittimamente ad aree delimitate dovrà farsi carico dello spostamento e della rimessa in pristino di quanto movimentato o rimosso.
 d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 e. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, monumenti, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
 f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze, e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari[3];
 g. praticare il lancio o collocare sui veicoli in sosta volantini o simili. La distribuzione della pubblicità può essere effettuata solo inserendo il materiale pubblicitario all'interno delle cassette postali. La collocazione di avvisi di carattere pubblicitario non può avvenire mediante appiccico del materiale con nastro adesivo o altra simile modalità sulle porte, all'esterno delle cassette delle lettere, sulle inferriate, sui cancelli o in tutte le parti degli edifici esposte alla visione della collettività;
 h. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 i. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 l. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli a altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire pericolo per l'incolumità delle persone e danni alle cose. Il trasporto di oggetti acuminati o comunque pericolosi (es. ferri appuntiti, vetri, ecc.) deve effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle cose e alle persone;
 m. in centro abitato accendere fuochi sia in area privata che in area pubblica. Il divieto è esteso anche a tutte le aree esterne al centro abitato salva eventuale deroga concessa con Ordinanza Sindacale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D. L.vo n° 152/2006 e delle disposizioni regionali in materia. Potranno altresì essere consentiti, previa autorizzazione del Sindaco, falò e fuochi in occasione di feste, sagre di paese o comunque di eventi attinenti ai rituali calendariali della tradizione popolare culturale della Lombardia. L'autorizzazione deve comunque assicurare il rispetto delle norme vigenti e prevedere eventuali prescrizioni a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente.
 n. gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, oggetti e rifiuti o altro materiale sia esso solido o liquido. E' vietato altresì valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente potabile nonché attingerla mediante uso di tubi o altri espedienti;
 o. gettare o spandere sul suolo pubblico acqua che possa congelare. Tale divieto è sempre valido nel periodo invernale e comunque in caso di temperature pari o inferiori a 3 gradi centigradi;
 p. bivaccare in luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico creando turbativa alla sicurezza, alla pubblica incolumità e alla libera fruizione dei medesimi e originando situazioni di degrado urbano e anti-igienicità (anche consumando cibi e bevande);
 q. lanciare per qualsiasi motivo, sia a mano che con qualsiasi strumento, pietre o ogni altro oggetto comunque atto ad offendere o danneggiare persone o cose;

[2] Ovviamente, con riguardo agli edifici privati, rientra nel diritto disponibile del proprietario la facoltà di imbrattare le parti dell'edificio di sua proprietà che non siano visibili dalla pubblica via. La norma, così sinteticamente estesa, aspira a limitare quegli atti vandalici che a vario titolo vengono compiuti sugli edifici pubblici o privati. Per altro, laddove il contesto culturale cittadino lo consenta potrebbero prevedersi forme di autorizzazioni per attività di realizzazione di "murales".

[3] La previsione di detta voce di divieto non rientra più, in generale, nei ritmi e nei tempi delle città; al fine di ripopolare centri abitati o periferie, con sempre maggiore frequenza, le Amministrazioni Comunali organizzano manifestazioni ludiche d'intrattenimento. Alla luce della constatazione di siffatta realtà, è opportuno prevedere la possibilità di derogare a detto divieto tutte le volte in cui il Comune, propostosi come soggetto organizzatore o promotore della manifestazione, abbia - previa garanzia del rispetto della sicurezza stradale - autorizzato l'uso speciale della sede stradale per finalità ludiche.

r. è vietato, a tutela della pubblica incolumità e per evitare pericolo d'incendio, accatastare o tenere accatastate allo scoperto in terreni non recintati ovvero nei terreni e nei cortili di case di abitazioni o ditte private al confine con altri immobili legna, carta, paglia e qualsiasi altra materiali di facile accensione.

2. Fermo restando quanto stabilito dal Codice Penale in caso di commissione di reati chiunque viola le disposizione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Le sanzioni relative al presente articolo si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente Regolamento o da diversa norma di Legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'articolo 9 della Legge n° 689/1981.
3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente Titolo II, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'Autorità Comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.
4. In caso di accertamento della violazione di cui al comma 1 lettera g. in ogni caso risponde, a titolo solidale, il committente della pubblicità.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 6
Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, gelaterie, pizzerie da asporto e altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti avendo cura di predisporre il posizionamento di più contenitori che garantiscano il conferimento dei rifiuti in forma differenziata. L'obbligo di cui al presente comma si estende anche a tutti i gestori di servizi (quali ad esempio bancomat) che si servono di apparecchiature tecnologiche che rilasciano ricevuta delle operazioni svolte nel caso in cui gli utenti, per usufruire di detti servizi, stazionano temporaneamente su suolo pubblico o di pubblico passaggio. Tutte le Attività Commerciali, Artigianali e Professionali hanno l'obbligo di posizionare all'esterno del locale aperto al pubblico idoneo contenitore per la raccolta dei mozziconi di sigarette.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i raccoglitori di mozziconi di sigarette quando siano collocati su suolo pubblico o di pubblico passaggio all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, pur essendo soggetti alle disposizioni relative all'occupazione del suolo pubblico non sono soggetti al pagamento del canone COSAP[4].
4. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati[5].
5. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (quale ad esempio: calcina, terre, detriti, sostanze in polvere, liquidi, ecc.) deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione del vento il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo.
6. I proprietari di alberi e di siepi sono sempre tenuti a raccogliere le foglie e le ramaglie che cadono sulla pubblica via. Fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria a chiunque non rispetti le disposizioni di cui al presente comma si applica sempre la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
7. I proprietari di edifici o manufatti che si affacciano sulla pubblica via o altro area di pubblico passaggio e che risultano luogo di stazionamento di volatili devono provvedere ad adottare tutte le cautele necessarie affinché detti animali non sporchino la zona sottostante. Per cautele necessarie si intendono tutti quegli accorgimenti leciti che impediscano, anche fisicamente, ai volatili di stazionare sulle parti interessate dell'edificio o manufatto.
8. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma i Funzionari della Polizia Locale o dell'Ufficio Tecnico Comunale che, nell'esercizio delle funzioni, accertano situazione di degrado invitano il proprietario dell'immobile o della struttura a sanare la situazione assegnando un termine, comunque non superiore a 30 giorni, utile per l'adozione di dette cautele.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 a € 150,00.

[4] Trattasi di una opzione possibile che aspira ad incentivare la tutela della pulizia dell'ambiente urbano a scapito dell'interesse economico del Comune a percepire il canone per l'occupazione dei suoli o delle aree pubbliche.

[5] La norma caso si riferisce a rifiuti minuti che non qualifichino l'area come sede di deposito plurimo ed incontrollato di rifiuti solidi urbani. In tali casi, difatti, troveranno applicazione le sanzioni previste dal Testo Unico sull'Ambiente.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 7
Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 a. ammassare, ai lati delle case, o innanzi alle medesime, nonché nei cortili e giardini o innanzi i medesimi, cumuli di sterpaglie, erba, materiali di facile degradabilità o oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidarsi di roditori, animali randagi o parassiti;
 b. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio come ad esempio lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 d. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 e. procedere alla pulizia o alla battitura di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree pubbliche o di pubblico passaggio sottostanti;
 f. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 g. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile[6];
 h. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche, da residui di preparazione di alimenti e in generale acque luride di scarto derivanti da operazioni di lavatura o pulitura di pavimentazioni o di oggetti in genere;
 i. compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
 j. gettare al basso dalle impalcature e dai piani degli edifici materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento dello spazio pubblico o soggetto a pubblico passaggio[7];
 k. I giardini e i terreni interni ai centri abitati, o comunque situati nelle vicinanze di abitazioni confinanti, devono essere mantenuti curati e in condizioni igieniche ottimali. In particolare il proprietario e/o il conduttore devono provvedere allo sfalcio periodico dell'erba e alla rimozione delle sterpaglie in modo tale che le stesse non diventino ricettacolo di animali, insetti e parassiti.
2. Salvo che il fatto non integri più grave violazione a Leggi o Regolamenti speciali chiunque viola le disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 e alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
3. In caso di accertata violazione del precetto di cui al comma 1 lettera k. il Sindaco, qualora ricorrano problematiche igienico sanitarie, può ordinare a chi ne ha l'obbligo giuridico di effettuare il taglio dell'erba e delle sterpaglie e procedere alla bonifica dei luoghi infestati.

Articolo 8
Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani, quale che sia il metodo di conferimento definito dal Comune, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi o altri contenitori connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire. E' assolutamente vietato smaltire rifiuti in modo non conforme alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dei successivi commi.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale determina, con Ordinanza del Funzionario Responsabile[8]:
 a. metodo di raccolta;

[6] Si fa osservare che il divieto non si estende ai così detti *"madonnari"*, ovvero a quegli artisti di strada che riproducono su suolo pubblico, interdetto al passaggio veicolare, immagini sacre o meno di pregio artistico. La disciplina dei mestieri girovaghi, scomparsa dal panorama normativo nazionale a seguito dell'abrogazione del comma 1 e 2 dell'art. 121 del T.U.L.P.S. , sarà trattata nel titolo terzo.

[7] La norma non vieta il getto di detti materiali (che ovviamente è da intendersi per autorizzato nel contesto degli atti relativi alle opere edili a cui si riferiscono), bensì punisce la modalità con cui detto getto avviene (non con riferimento ai pericoli che da detto getto possano conseguire). Ovviamente, il collocamento e il getto pericoloso di cose – comportamenti contemplati e puniti dal Codice Penale (per altro parzialmente depenalizzati dal D.lgs 507/99) – non troveranno ripetizione pleonastica nel corpo del Regolamento di Polizia Urbana.

[8] La fluidità con cui mutano le metodologie di gestione dei rifiuti impongono di evitare di ingessare la normativa locale a detta problematica in una norma che esprima dettagli comportamentali destinati ad essere rapidamente superati dalla normativa nazionale o regionale. Pertanto, onde garantire efficacia al sistema di controllo dei rifiuti, si ritiene di poter demandare agli atti di normazione secondaria (le Ordinanze) la competenza ad adattare all'esigenza tecnica, la prescrizione applicativa.

b. localizzazione dei siti di raccolta e regolamentazione delle modalità di conferimento dei rifiuti nei centri di raccolta anche mediante l'introduzione dell'obbligo di possesso di una tessera che abiliti il titolare ad usufruire del servizio;
c. orari di conferimento dei rifiuti. Nella previsione di cui al presente punto il Funzionario dovrà stabilire un orario massimo di anticipo del deposito dei rifiuti differenziato, a seconda delle necessità, per stagioni e per tipo di rifiuto;
d. giorni di conferimento dei rifiuti selezionali, in caso di raccolta differenziata;
e. modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali;
f. tipologia dei sacchi e dei contenitori di cui al precedente comma 1.

3. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione. Fuori dei casi previsti dall'Autorità Comunale è comunque sempre vietato ai privati (eccetto quanto previsto dal precedente articolo 6 comma 2) porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere e contenitori di rifiuti senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che potrà essere rilasciata solo in particolari casi di necessità e urgenza.
4. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
8. E' vietato depositare sacchi o altri contenitori di rifiuti domestici nei cestini per la raccolta dei rifiuti posizionati ai margini delle strade da parte dell'Amministrazione Comunale. Tali contenitori hanno l'esclusiva funzione di contenere i rifiuti minuti scartati da chi utilizza le pubbliche vie (es. carte di caramelle, fazzolettini di carta, piccoli involucri, chewingum, ecc.).
9. Ai fini dell'accertamento, o quantomeno dell'attribuzione della responsabilità solidale, delle violazioni di cui al presente articolo sono sempre ritenute prove valide, la corrispondenza e la documentazione (quali ad esempio fatture, ricevute fiscali, ricevute bancomat, scontrini fiscali contenenti i dati delle tessere fedeltà, ecc.) e/o altri oggetti strettamente personali che permettano di risalire ad un proprietario e/o intestatario dei rifiuti ritrovati all'interno di sacchi o altri simili contenitori.
10. Qualora, all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale abbia già provveduto all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo gli stessi, se non in contrasto con i principi sopra enunciati, resteranno in vigore fino all'adozione di una nuova Ordinanza.
11. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 nonché alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 9

Prevenzione della diffusione di zanzare tigre, mosche e insetti dannosi per la salute

1. Nel periodo compreso tra il mese di Giugno e il mese di Settembre, al fine di prevenire il diffondersi della ormai consolidata presenza nel territorio comunale della zanzara "Aedes Albopictus" (comunemente detta zanzara tigre), è fatto obbligo a chiunque di rispettare le prescrizioni di seguito riportate:
 - evitare la formazione di ristagni d'acqua rimuovendo ogni potenziale contenitore per lo sviluppo larvale (secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, fusti, contenitori in plastica, ecc.);
 - svuotare periodicamente (almeno una volta alla settimana) contenitori quali sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatoi e altri simili contenitori eliminando il liquido direttamente sul terreno e non nelle caditoie;
 - coprire eventuali contenitori inamovibili, quali vasche in cemento, bidoni e fusti di irrigazione per orti, ecc. con materiale (teli di plastica o reti a maglie molto fini) che impedisca l'accesso alle zanzare;
 - evitare l'accatastamento di pneumatici o comunque ripararli dalla pioggia onde evitare la raccolta di acqua, habitat ideale delle larve di zanzara;
 - i titolari di concessioni cimiteriali dovranno avere cura di cambiare frequentemente e comunque almeno una volta alla settimana, l'acqua dei portafiori.
2. I titolari di aziende agricole presenti sul territorio comunale o comunque chiunque allevi, a qualsiasi titolo, animali dovrà provvedere ad effettuare idonei trattamenti di demuscazione volte a prevenire o comunque ridurre la presenza di mosche che potrebbero arrecare disturbo alle abitazioni confinanti o comunque ai fruitori degli ambienti circostanti.

3. Oltre a quanto disposto nei commi precedenti il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque adottare ulteriori provvedimenti volti alla prevenzione della diffusione di insetti ritenuti dannosi per la salute umana.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione anche penale chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Si applica altresì quanto precisato all'Articolo 2 commi 3 e 4.

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici e dei parchi pubblici

Articolo 10
Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi e divieti

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. Salve le norme che regolamentano la pubblicità e le pubbliche affissioni il collocamento di cartelli e iscrizioni di qualsiasi genere è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale che potrà essere negata a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica, per il rispetto all'arte, della sacralità e della storicità dei luoghi. Dovrà sempre essere vietata la collocazione di cartelli e iscrizioni contenti frasi o disegni ingiuriosi, osceni o contrari alla pubblica decenza.
2. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla tinteggiatura delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I portici, i cortili, le scale, le tettoie, le vetrine (degli esercizi commerciali, artigianali, dei laboratori e degli uffici), le tende nonché ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici che si affaccino sulla pubblica via devono essere mantenuti, a cura dei proprietari, degli inquilini o comunque dei conduttori costantemente puliti e in stato di decoro.
4. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici. Tutti i distacchi di intonaci o parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto a porre immediatamente in sicurezza l'area interessata e ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza. Ferma restando la disciplina dell'articolo 677 del Codice Penale e dell'articolo 30 del Codice della Strada per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di Regolamento.
5. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti. Per le sporgenze delle canne dei camini e di altre sorgenti di fumo si rimanda alle disposizioni di cui al vigente Regolamento di Igiene adottato dalla Regione Lombardia.
6. Per motivi di estetica e decoro dell'ambiente urbano è vietata la collocazione di parabole, condizionatori o altri simili elementi tecnologici (successivamente definiti elementi) sulle facciate degli edifici che prospettano su aree pubbliche o private di pubblico passaggio.
7. Gli elementi già posizionati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo che altra disposizione ne vietava la collocazione o nei casi di procedimenti di rimozione già avviati, potranno restare collocati.
8. In caso si verifichi la necessità di sostituire gli elementi contemplati dalla sanatoria di cui al comma precedente il nuovo elemento non potrà più essere collocato sulle facciate degli edifici che prospettano su aree pubbliche o private di pubblico passaggio.
9. I tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e dovranno essere adottate tutte le cautele in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre pietre, o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
10. Nel centro abitato i proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico dovranno recintare la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. Tale prescrizione potrà essere estesa con specifico provvedimento anche a qualunque altra zona del territorio comunale quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro, alla morale o per pubblico interesse. La recinzione dovrà essere fatta in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. E' comunque vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti. I cancelli in generale non possono avere l'apertura verso la pubblica via.
11. Gli oggetti di ornamento (quali ad esempio vasi di fiori) posti sulle finestre e sui balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
12. Ogni abitazione, condominio, negozio, ufficio, passo carrabile o comunque ove sia costituito nei modi regolamentari un accesso a un edificio che si affaccia sulla pubblica via o a una strada di pubblico passaggio dovrà essere contraddistinto e identificato mediante apposito numero civico. L'apposizione del numero civico, che sarà assegnato dal competente Ufficio Comunale, sarà a cura e a spese del proprietario.
13. L'Ufficio Anagrafe, in collaborazione con la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, adotterà tutti gli opportuni accorgimenti e provvedimenti affinché sia rispettata la disposizione di cui al comma precedente e provvederà ad emanare disposizioni per attuare una sanatoria delle situazioni irregolari esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. Chiunque, nonostante esplicito invito espresso in forma scritta da parte di uno degli Uffici Comunali indicati nel comma precedente, non provveda ad individuare l'edificio o passo carraio di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa prevista al comma 15.

14bis In tutto il territorio comunale è fatto divieto di mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria e/o degrado tali da consentirne la facile occupazione e utilizzo degli stessi da parte di soggetti terzi che potrebbero fruirne quali impropri rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna.

14ter Anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 1129 del Codice Civile sul luogo di accesso ai condomini deve essere affissa, con targhetta o altro mezzo idoneo allo scopo, l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'Amministratore. In mancanza dell'Amministratore l'obbligo di cui al precedente capoverso è a carico delle persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore.

15. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

16. La violazione dei commi 1, 6, 8 comporta l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

17 Relativamente al comma 14bis, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, i proprietari verranno diffidati dall'Ufficio Tecnico Comunale ad intercludere gli accessi agli immobili stessi oppure a porre in essere ogni altro adeguato rimedio teso alla eliminazione delle problematiche in questione. Chiunque non ottemperi alla diffida è soggetto nuovamente alla sanzione di cui al comma 15 ripetibile ogni 30 giorni dall'ultimo accertamento di omissione.

18 La violazione all'obbligo di cui al comma 14ter comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

Articolo 11
Particolari attività autorizzabili nei parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione anche temporanea rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale, l'attività di noleggio di biciclette, ciclo carrozzelle o altri simili veicoli non motorizzati[9], l'attività dello spettacolo viaggiante, attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande, di giornali e riviste, di souvenirs e di oggettistica varia o altra attività di trattenimento e svago.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature noleggiate.
3. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni ordine pubblico e pubblica sicurezza nonché di decoro urbano.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette al pagamento del canone C.O.S.A.P. e al rispetto della disciplina relativa all'occupazione dello spazio pubblico.
5. Nel caso di esercizio abusivo delle attività di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e dalle Regolamentazioni specifiche per ogni singola attività interessata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività condotta in assenza dell'autorizzazione.
6. La violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30.00 a € 150,00. In caso di recidiva si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12
Disposizioni relative ai parchi e al verde pubblico: divieti e orari

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 a. cogliere erbe e fiori;
 b. salire sugli alberi;
 c. danneggiare la vegetazione;
 d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 e. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 f. calpestare le aiuole;
 g. calpestare i siti erbosi e introdurre animali ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente;
 h. condurre a pascolo gli animali;
 i. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua;
 j. svolgere competizioni sportive.
2. Altri particolari divieti potranno essere introdotti con Ordinanza del Funzionario Responsabile della Polizia Locale.

[9] Ovviamente, ove la dimensione del parco sia tale da consentirlo, possono essere autorizzate anche vetture da piazza a trazione animale.

3. Il Sindaco, con propria Ordinanza, stabilisce gli orari di apertura e chiusura dei parchi e giardini pubblici siano essi recintati o aperti. Gli orari stabiliti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante apposizione di appositi cartelli. Qualora non fossero stabiliti orari il parco/giardino si intende fruibile in modo permanente.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, nonché i provvedimenti adottati ai sensi del precedenti commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 13
Disciplina dell'occupazione

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune. Le disposizioni relative all'occupazione di spazi e aree pubbliche previste dalla presente sezione IV si applicano in sinergia con quanto stabilito dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14 comma 4 le autorizzazioni sono rilasciate dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale. Qualora il rilascio delle autorizzazioni implichi valutazioni di compatibilità urbanistica ed edilizia l'autorizzazione dovrà essere rilasciata previa acquisizione di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'autorizzazione conterrà tutte le prescrizioni che si riterranno necessarie al fine di tutelare gli interessi generali dell'Amministrazione Comunale e della collettività.
3. Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico sanitaria.
4. Sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:
 a. che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dinamica dei veicoli;
 b. in prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessaria;
 c. le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta, in quanto questa è ammissibile (con riguardo alla carreggiata) esclusivamente sulle aree, normalmente, destinate alla sosta dei veicoli;
 d. l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 e. l'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di almeno un metro.
 f. i ponteggi installati sul suolo pubblico o su aree di pubblico passaggio dovranno essere costruiti solidamente e opportunamente cinti in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale.
5. Non rientrano nelle previsioni di condizione essenziale di cui al precedente comma 4 le occupazioni relative a cantieri stradali o altre ipotesi contemplate dal Codice della Strada.
6. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
7. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
8. Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili possano derivare danni alla sede stradale, alle sue pertinenze e più in generale al suolo pubblico. La previsione di cui al presente comma dovrà essere introdotta con provvedimento del Funzionario Responsabile della Polizia Locale con cui verranno previste le modalità di quantificazione, graduazione, versamento e rimborso della garanzia nonché eventuali casi di esenzione. La cauzione o fidejussione non potrà essere inferiore a € 50,00 e superiore a € 250,00 per mt di occupazione.
9. La sosta dei nomadi, l'attività di campeggio e/o attendamento su suolo pubblico o privato aperto al pubblico è assolutamente vietata. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga necessario, potrà istituire idonei spazi attrezzati per lo svolgimento delle attività di cui al precedente capoverso. Qualora si verificasse una occupazione abusiva prevista dal presente comma e sussistano problemi igienico sanitari e di pubblica sicurezza il Sindaco, nella Sua qualità di Ufficiale di Governo, con proprio provvedimento urgente, ordina lo sgombero delle aree occupate stabilendone modalità e termine. In caso di inottemperanza all'ordinanza, fatti salvi eventuali risvolti penali, potrà essere utilizzata la Forza Pubblica per l'esecuzione coattiva del provvedimento.
10. Fatto salvo quanto previsto da Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone C.O.S.A.P. e le ipotesi contemplate dal Codice della Strada nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria si applica sempre la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
11. La violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50.00 a € 250,00. In caso di recidiva si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Articolo 14
Tipologia dell'occupazione

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale e permanente.

2. Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:
 a. strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
 b. veicoli per traslochi;
 c. strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
 d. strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose;
 e. strutture di supporto a sagre e fiere;
 f. strutture semoventi e attrezzature dello spettacolo viaggiante e per mestieri girovaghi, banchi e attrezzature per l'esercizio del commercio su area pubblica;
 g. tavolini, sedie, ombrelloni, panche a favore di gestori di pubblici esercizi;
 h. le occupazioni poste in essere con cantieri stradali o altre ipotesi previste dal Codice della Strada;
 i. veicoli, strutture e materiali di supporto a lavori edili o di altra natura.
3. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:
 a) chioschi, banchi, "dehors", tende ed edicole;
 b) elementi di arredo urbano, monumenti, targhe o lapidi commemorative.
4. L'installazione di tende solari la cui sporgenza occupa suolo pubblico è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale. La sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo non dovrà superare in ogni caso la larghezza massima del marciapiede e dovrà avere una altezza minima dallo stesso non inferiore a mt. 2.20. Per le tende da installarsi dove non esiste marciapiede le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno di volta in volta determinate in sede di rilascio dell'autorizzazione previa valutazione degli aspetti viabilistici, urbanistici e di sicurezza. Per le tende da installarsi ai piani superiori la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri. Quando per l'unico motivo del pubblico interesse si renda necessario derogare alle misure minime fissate dal presente comma dovrà essere adottato specifico provvedimento opportunamente motivato dal Funzionario Comunale che rilascia l'autorizzazione. Per motivi estetici e di decoro nella medesima zona non è consentito collocare tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
5. Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento che disciplina la pubblicità e le pubbliche affissioni per l'installazione di insegne la cui sporgenza occupa suolo pubblico si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

Articolo 15
Modalità di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 14 lettere a) b) c) h) i) deve presentare apposita istanza al Comune almeno 5 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione con indicazione:
 a) del periodo temporale di estensione della stessa;
 b) della localizzazione e dimensione esatta delle aree da occupare;
 c) delle strutture mobili da utilizzare.
2. Per le occupazioni di cui all'articolo 14 comma 2 lettera h) che comportino un effetto molto impattante sulla circolazione stradale la richiesta dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della data di inizio del periodo di occupazione. Oltre alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente comma 1 lettere a),b),c) dovrà essere allegata alla richiesta una planimetria che mostri in modo chiaro il tipo di occupazione che si intende richiedere e una proposta, elaborata in forma scritta, con cui viene indicata la disciplina alternativa della circolazione stradale.
3. Per le occupazioni di cui all'articolo 14 comma 2 lettere d), e), f), g) la richiesta dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione fatti salvi diversi termini previsti da altre specifiche normative statali, regionali o comunali che consentano lo svolgimento dell'attività di riferimento. Oltre alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente comma 1 lettere a),b),c) l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso della prescritta licenza di polizia amministrativa, commerciale o altro titolo abilitante per lo svolgimento della specifica attività di cui l'interessato dovrà allegare copia o autocertificarne gli estremi.
4. Per le occupazioni di cui all'articolo 14 comma 3 lettere a) e b) la richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione. Oltre alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente comma 1 lettere a),b),c) l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso della prescritta licenza di polizia amministrativa, commerciale o altro titolo abilitante per lo svolgimento della specifica attività nonché delle autorizzazioni o permessi edilizi di cui l'interessato dovrà allegare copia o autocertificarne gli estremi.

 L'interessato dovrà altresì allegare alla richiesta la seguente documentazione:
 a. relazione tecnico descrittiva, redatta da tecnico abilitato, indicante le caratteristiche della struttura che si intende posizionare, i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché una simulazione grafica dei luoghi ad occupazione avvenuta;
 b. fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.

4bis Il posizionamento di addobbi natalizi e le luminarie in genere interessanti le aree pubbliche deve essere preventivamente autorizzato e non deve rappresentare ostacolo o pericolo al traffico veicolare e al transito pedonale.

5. Nell'autorizzazione verrà indicato il termine utile per pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche. Il mancato versamento del canone comporta la decadenza dell'autorizzazione.
6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico dovrà essere negata quando la stessa costituisce intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni e in ogni altro caso contrario alla viabilità.

Articolo 15Bis

Occupazione di suolo pubblico da parte degli Operatori dello Spettacolo Viaggiante

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di Spettacolo Viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dal Comune e previo ottenimento di concessione rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale.
2. Per la disciplina delle attività dello Spettacolo Viaggiante si rimanda allo specifica regolamentazione approvata a norma della Legge n° 337 del 18/03/1968 e ss.mm.ii..
3. L'occupazione di spazio pubblico per la sosta e la sistemazione di roulotte e carri attrezzi dei titolari di concessioni di posteggio per svolgere attività dello spettacolo viaggiante è soggetta ad autorizzazione e potrà aver luogo solo nelle località indicate dai Funzionari del Comune sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale. E' ammesso il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente comma solo per i seguenti periodi: 75 giorni prima della data di svolgimento di una Sagra o Fiera e 15 giorni dopo il suo termine.
4. La concessione per l'allestimento di una attrazione dello spettacolo viaggiante almeno classificata, ai sensi della vigente normativa, piccola attrazione assorbe l'autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico di cui al precedente comma 3 nei seguenti periodi temporali:
 - nei 5 giorni antecedenti e nei 5 giorni successivi il periodo d'installazione delle attrazioni;
 - nei 10 giorni antecedenti e nei 10 giorni successivi il periodo d'installazione delle attrazioni per gli Operatori che hanno ottenuto la concessione riferita a luna park istituiti in occasione di Sagre o Fiere Paesane.
5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo dovrà essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 1.000,00 da graduare a seconda del periodo di durata della concessione e al tipo di occupazione. In alternativa al deposito cauzionale in denaro è possibile depositare apposito documento fidejussorio, bancario o assicurativo, che garantisca uguale valore.
6. La previsione del deposito cauzionale di cui al comma precedente, la sua graduazione, le modalità di versamento e le motivazioni per cui viene richiesto sarà stabilito con proprio provvedimento dal Funzionario titolare del rilascio delle autorizzazioni.
7. L'occupazione di cui ai commi 3 e 4 è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la parte di suolo pubblico dovrà essere lasciata perfettamente pulita e funzionale;
 - é vietato lo scarico di residui organici e delle acque chiare e luride su strade e aree pubbliche;
 - i rifiuti solidi urbani dovranno essere smaltiti secondo le regole in vigore per l'intero territorio comunale effettuando obbligatoriamente la raccolta differenziata del materiale riciclabile;
 - i carri attrezzi e i veicoli al seguito degli operatori dello spettacolo viaggiante dovranno essere sistemati in modo da non creare pericolo ed intralcio alla circolazione stradale;
 - ulteriori particolari prescrizioni potranno essere disposte in sede di rilascio dell'autorizzazione da parte del Funzionario.
8. Qualora i concessionari di spazi pubblici, ai sensi del presente articolo, intendano collegarsi alla rete dell'acquedotto, per il tramite degli allacciamenti comunali esistenti nelle adiacenze, gli stessi dovranno corrispondere al Comune un indennizzo determinato con riferimento ai consumi effettivi misurati al contatore ed alla tariffa applicata dal gestore del servizio acquedotto. La quota d'indennizzo da applicare è stabilita con Determina del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.
9. Oltre a quanto indicato nel comma precedente il rilascio delle autorizzazioni o comunque lo stazionamento di roulotte e carri attrezzi dei titolari delle concessioni contemplate da presente articolo comporta il pagamento del canone di occupazione spazio pubblico (COSAP) e della tassa smaltimento rifiuti (TARI).
10. La sosta a fine abitativo degli Operatori dello Spettacolo Viaggiante su terreno privato è comunque assoggettata al pagamento della tassa smaltimento rifiuti (TARI) e dell'indennizzo di cui al precedente comma 8 qualora venga richiesto collegamento alla rete idrica per tramite di allacciamenti comunali.
11. Al fine di poter, con esattezza, quantificare l'ammontare dei versamenti, di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10 da effettuare a favore del Comune ogni Operatore dello Spettacolo Viaggiante che staziona a fini abitativi con roulotte/caravan/ecc. sul territorio comunale, indipendentemente da fatto che si trovi su spazio pubblico o terreno privato, dovrà inoltrare all'Ufficio Polizia Locale, entro la data di stazionamento, apposita denuncia che contenga i seguenti elementi essenziali:
 - dati anagrafici completi del denunciante;
 - dimensioni dello spazio pubblico occupato con le attrazioni e con le unità abitative;
 - il periodo di permanenza sul territorio comunale;

- di ogni nucleo famigliare che usufruisce dell'allacciamento a rete idrica riferita al contatore comunale il numero delle persone che lo compongono.

12. L'Ufficio Polizia Locale mette a disposizione apposita modulistica per la denuncia di cui al punto precedente.
13. Fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal precedente articolo 13 per le occupazioni abusive chiunque non provveda ad inoltrare, entro il termine previsto, la denuncia contemplata al comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. Ne consegue altresì l'avvio delle procedure di accertamento delle violazioni riferite all'evasione del versamento dei tributi locali.

Sezione V: Del trattamento, del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano[10]

Articolo 16
Gli animali e la tutela dell'igiene sul territorio comunale

1. È vietato allevare a scopo imprenditoriale all'interno del perimetro del centro abitato animali da soma o da tiro, maiali, pollame o animali destinati alla macellazione. Sono fatte salve le situazioni già esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private ad uso pubblico animali da cortile.
3. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico fatta eccezione per le zone destinate a fiere o manifestazioni per animali.
4. Il transito di animali in gruppo (es. armenti e greggi) è soggetto al disposto di cui all'articolo 184 del Codice della Strada che ne disciplina la modalità di conduzione. All'interno del centro abitato il transito è consentito solo previo ottenimento di autorizzazione comunale la quale riporterà le strade da percorrere e le modalità da adottare. I conduttori degli animali sono tenuti, in modo solidale con il proprietario, ad effettuare la pulizia delle strade percorse dal gruppo di animali stessi.

4bis La conduzione su fondo privato del gruppo di animali di cui al comma precedente è consentita solo qualora il conducente o il proprietario degli animali stessi abbia ottenuto autorizzazione, anche espressa in modo verbale o con tacito assenso, da parte del titolare del terreno.

4ter Nei parchi pubblici, nelle aree a verde pubblico di particolare pregio e nelle zone di riqualificazione ambientale sottoposte a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale (esempio nelle aree di cava) è sempre vietato transito di animali in gruppo salvo ottenimento di autorizzazione comunale.

5. All'interno del centro abitato non è ammesso detenere un numero massimo di animali da cortile (polli, galline, anatre, conigli, ecc.) in numero totale superiore a 20.
6. I locali che ospitano gli animali devono essere ubicati a una distanza dalle abitazioni confinanti non inferiore a 10 metri fatta eccezione per i locali che ospitano i cani la cui distanza dalle abitazioni non potrà essere inferiore a 5 metri. Per il calcolo della distanza occorre fare riferimento al muro dell'abitazione confinante e non alla recinzione o al confine.
7. In ogni caso il privato che detiene animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia e igiene degli animali stessi e delle aree ove gli stessi vivono al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recare fastidio al vicinato.
8. Ai fini del presente articolo per centro abitato si intende quello delimitato in conformità all'articolo 4 del Codice della Strada.
9. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Nei casi previsti dall'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività.
10. Nei casi di cui al comma 4bis la sanzione si applica solo qualora il proprietario del fondo formalizzi reclamo scritto al Protocollo del Comune. La sanzione è in ogni caso disapplicata qualora il proprietario del fondo depositi eventuale specifica querela nei modi e nelle forme previste dal Codice Penale e dal Codice di Procedura Penale per uguale tutela giuridica.
11. Nei casi di cui al comma 4ter oltre all'applicazione della sanzione amministrativa è sempre disposto il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

[10] La disciplina del mantenimento degni animali in ambito urbano, contenuta nella presente sezione, è strutturata in due segmenti indipendenti; da una parte v'è la preoccupazione di evitare che il centro abitato (per la cui definizione si demanda ad un atto che obbligatoriamente il Comune deve adottare ai sensi del Codice della Strada) diventi sede di stalle o di esercizio di attività zootecniche a carattere professionale.

Articolo 17

Prevenzione e disciplina del fenomeno del randagismo. Prerogative dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei Servizi Veterinari dell'A.T.S competente per territorio, promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici.

2bis Al fine di sensibilizzare e agevolare il Cittadino al rispetto della normativa regionale istitutiva dell'anagrafe canina all'atto dell'iscrizione e/o modifica della residenza anagrafica ai proprietari di cani verrà consegnato materiale informativo e la modulistica utile a regolarizzare anche la posizione del proprio animale.

3. La Giunta Comunale potrà adottare specifici provvedimenti, anche prevedendo eventuale erogazione di contributi, tesi a incentivare l'adozione da parte dei cittadini dei cani randagi ricoverati nel canile rifugio.
4. L'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi della collaborazione dell'ENPA o di altre Associazioni di Volontariato con finalità di protezione degli animali, può disporre l'esecuzione di censimenti volti a monitorare la presenza di animali d'affezione sul territorio nonché per la raccolta di dati utili per prevenire il fenomeno del randagismo. Le modalità di esecuzione dei censimenti sono stabilite dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione.
5. Al fine di poter meglio gestire la presenza di gatti randagi presenti sul territorio l'Amministrazione Comunale provvede al censimento delle colonie feline dandone comunicazione al Servizio Veterinario dell'A.T.S competente per territorio.
6. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.T.S competente per territorio, potrà programmare interventi di sterilizzazione dei gatti presenti nelle colonie feline con finalità di contenimento del fenomeno del randagismo.
7. Per le finalità di cui all'articolo 111 comma 3 della Legge Regionale n° 33/2009 il Comune riconosce la figura del privato cittadino detto "Gattaro/a" che volontariamente si adopera per la cura e il nutrimento delle colonie feline. Il riconoscimento di detta figura comporta l'iscrizione del "Gattaro/a" nel Registro Comunale dei Volontari. Al "Gattaro/a" verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che permette al volontario di accedere, allo scopo di nutrire e curare i gatti liberi, in qualsiasi area di proprietà pubblica (o privata ad uso pubblico) dell'intero territorio comunale ove sia localizzata la colonia felina che si trova sotto la propria cura.
8. Previa autorizzazione del Comune il "Gattaro/a" potrà rivolgersi alle mense delle Scuole Comunali per prelevare gli avanzi alimentari e destinarli al nutrimento dei gatti.
9. Il "Gattaro/a" nello svolgimento della propria opera di volontariato si impegna a rispettare le norme igienico sanitarie d'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano.
10. L'Amministrazione Comunale, per il contenimento del fenomeno del randagismo, può disporre che vengano effettati da Medici Veterinari interventi chirurgici per prevenire la riproduzione.

10bis Il Comune, con finalità di contenimento delle colonie feline, può stipulare accordi/convenzioni con Associazioni senza scopo di lucro che hanno finalità statutaria la tutela degli animali con particolare riferimento ai gatti

11. Chiunque detenga un animale d'affezione oggetto delle operazioni censuarie di cui al precedente comma 4 è tenuto al rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Comunale. In caso di mancato rispetto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 a € 150,00.

Articolo 18

Del trattamento degli animali: disposizioni generali

1. Ogni animale deve essere custodito e accudito in modo tale da evitargli qualsiasi condizione di sofferenza, maltrattamento e di stress. In generale sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.
2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. E' vietato custodire e/o stabbiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.
3. I locali, i box, le cucce e i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e igiene nonché con adeguato afflusso d'aria. I luoghi ove vengono custoditi animali devono essere provvisti di idonei ripari dagli agenti atmosferici con protezione in almeno tre lati.
4. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e devono essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di un loro ferimento.
5. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro o permanentemente a luce artificiale ma ci si deve riferire alle ore d'illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno.

6. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal Medico Veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza e altezza tre (3) volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.
7. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due (2) volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.
8. Ogni animale deve sempre avere a disposizione l'acqua da bere e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del Medico Veterinario riportante la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
9. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che ne compromettono le condizioni di salute. E' fatto obbligo inoltre di ricoverare e sottoporre a cure da un Medico Veterinario gli animali malati, feriti, o infestati di parassiti.
10. E' vietato l'utilizzo di dispositivi di comando a scarica elettrica, di tipo tagliente e/o acuminato per dirigere i comportamenti degli animali.
11. E' vietato colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le predette parti. E' vietato altresì sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda.
12. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura evitando di lasciarli cadere o rovesciarli.
13. E' vietato a chiunque catturare animali selvatici in sostituzione degli Organi istituzionalmente preposti. Il rinvenimento di cani randagi sul territorio comunale dovrà essere segnalato all'Amministrazione Comunale per l'adozione dei successivi provvedimenti. In particolar modo per i cani randagi verrà avvisato il canile convenzionato con l'A.T.S competente per territorio (cosiddetto canile sanitario) che provvederà alla cattura e alla custodia dell'animale per i successivi 10 giorni durante i quali sarà possibile il riconoscimento di eventuali proprietari. Decorso inutilmente detto termine il cane varrà trasferito al canile convenzionato con il Comune (cosiddetto canile rifugio) che provvederà alle spese per il suo mantenimento.
14. In deroga al divieto di cui al comma 13 primo periodo la possibilità di prendere piccoli di uccelli e di mammiferi è ammessa esclusivamente per sottrarli a sicura distruzione o morte. In tal caso dovrà essere avvisata telefonicamente l'Amministrazione Provinciale (possibilmente la Polizia Provinciale) entro le 24 ore successive. L'animale verrà successivamente trasportato presso uno dei Centri per il Recupero degli Animali Selvatici (CRAS) autorizzati dalla Regione Lombardia per le operazioni di soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà.
15. Salvo quanto previsto dai commi precedenti è vietato altresì:
 - Prelevare uova, nidi e piccoli animali nati;
 - Incrociare le ali ai volatili;
 - Eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta;
 - Procedere a interventi chirurgici sugli animali per motivazioni estetiche (es. taglio coda, taglio punte orecchie, ecc.) o per facilitarne la tenuta (es. resezione dei denti, ecc.). Sono ammessi interventi chirurgici, eseguiti da Medici Veterinari competenti, per prevenire la riproduzione (Es. sterilizzazione).
 - Tenere costantemente animali in cantine, solai, garage o box in lamiera;
 - Lasciare animali sotto il sole senza prevedere la possibilità per gli stessi di poter usufruire di un adeguato riparo;
 - Lasciare animali sotto il sole tenendoli chiusi in veicoli o rimorchi;
 - Trasportare animali domestici chiusi nel vano portabagagli dell'autovettura;
 - Condurre veicoli utilizzati per il trasporto degli animali effettuando movimenti non adeguati al trasporto degli stessi come ad esempio le brusche accelerazioni, gli arresti improvvisi ed i repentini cambiamenti di direzione (fatte salve le manovre di emergenza);
 - Far partecipare qualsiasi animale a combattimenti;
 - Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali;
 - A chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione;
 - Detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo;
 - Tagliare la punta delle ali dei volatili.
16. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche, alimenti in genere e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossico/nocive ovvero vetri, plastiche, metalli o materiali di qualsiasi tipo non compatibili con l'alimentazione animale.
17. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio.
18. In tutto il territorio comunale sono vietate rappresentazioni o spettacoli che comportino combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio, le corride, il lancio delle anitre in acqua, le corse degli asini, dei suini delle oche ed altre manifestazioni simili.
19. Nei luna park o altre attività dello spettacolo viaggiante, nelle manifestazioni, nelle fiere, mostre e nelle esposizioni è vietato mettere come premio o regalo animali di qualsiasi tipo e specie.

20. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa in caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Nei casi di cui all'articolo 19 consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Articolo 19
Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi e divieti

1. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre per permettere loro una vita dignitosa; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
2. Per gli animali d'affezione valgono tutte le disposizioni contenute nella Legge n° 281 del 14/08/1991, nel Capo II° della Legge Regionale n° 33 del 30/12/2009, nel Regolamento Regionale n° 2 del 05/05/2008 nonché tutti gli obblighi e divieti di cui all'articolo precedente in quanto compatibili.
3. Oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti per i cani e i gatti valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - La detenzione, non a scopo di lucro, di un numero di cani e gatti superiore in totale a 10 unità è subordinata all'inoltro di specifica comunicazione preventiva al Sindaco. Quando la detenzione superiore a 10 unità è riferita a locali interni al centro abitato o comunque in abitazioni di appartamento alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione con cui il detentore dei cani e gatti possa dimostrare di poter garantire il rispetto del benessere e della salute degli animali d'affezione, le normative sul rumore nonché le garanzie poste a tutela della salute umana nel caso in cui la custodia degli animali sia inserito in un contesto di convivenza uomo/animale o in un contesto condominiale;
 - In contesti condominiali o in casi di custodia in abitazioni non singole il possesso di cani non potrà essere superiore a 5 unità. Eventuali situazioni già preesistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione dovranno essere regolarizzate entro un anno.
 - E' vietato legare gli animali d'affezione alla catena.
4. Oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti per gli equidi valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - Tutti gli equidi (cavalli, asini, muli, bardotti) detenuti sul territorio comunale devono essere registrati nei termini di Legge;
 - E' vietato tagliare o peli tattili del muso e delle palpebre, annodare la coda;
 - E' vietato sottoporli a marchiatura a fuoco, nonché all'intervento di focatura dei tendini ad esclusione che sia effettuato a scopo terapeutico, di nevrectomia e degli interventi che recano menomazione agli animali stessi;
 - E' vietato modificare la posizione naturale degli zoccoli o condurre gli equidi sulla strada privi di ferratura, impegnare per i cavalli ferrature dannose o fissare pesi alla regione degli zoccoli, il mancato pareggio degli zoccoli con abnorme lunghezza degli stessi;
 - E' vietato colpire gli equidi con pugni, calci, gli strapponi con le redini, le frustate violente, i colpi di bastone o dati con il manico della frusta. Non possono essere utilizzate fruste con grossi nodi o con punte di metallo alle estremità o elettriche. L'imboccatura del morso deve essere adatto alla bocca, i paraocchi non possono essere accartocciati, le selle e i finimenti non devono provocare escoriazioni o ferite. Non è consentito l'uso delle redini di ritorno e degli altri finimenti in modo tale che costringano la testa dell'animale in posizione innaturale;
 - E' vietato il traino della giostra dovuto ad animali;
 - I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento dell'ottavo mese di vita.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa in caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 20
Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani o qualsiasi altro animale eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
2. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e depositare le medesime negli appositi contenitori presenti sul territorio ovvero nei contenitori di rifiuti solidi indifferenziati.
3. Il Sindaco, con propria Ordinanza adeguatamente motivata, potrà individuare aree in cui è vietato introdurre i cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili.
4. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio. I conducenti di cani che presentino indole aggressiva, comportamenti talvolta incontrollabili o ancora di grossa taglia (quali ad esempio: bulldogs, alani, terranova, pastore tedesco e

altri di razza mastina) hanno l'obbligo di avere sempre con sé la museruola e di provvedere a farla indossare al cane quando si è in presenza di persone o altri animali.

5. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel centro abitato se non trasportatati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per il raggiungimento dei luoghi di destinazione.
6. Gli Esercenti Pubblici e i Titolari di Attività Commerciali non potranno vietare l'accesso alle persone con al seguito il cane purché lo stesso sia condotto al guinzaglio e provvisto di museruola nei casi di cui al precedente comma 4. Il conduttore dell'animale dovrà adoperarsi affinché lo stesso non arrechi disturbo alle altre persone presenti nel locale a tal fine il cane dovrà essere mantenuto il più vicino possibile alla persona che ne ha la custodia. Nei casi in cui l'animale arrechi disturbo o danno il Gestore dell'esercizio commerciale è autorizzato a chiederne l'immediato allontanamento.
7. L'amministrazione, con delibera della Giunta Comunale, può individuare all'interno del centro abitato, zone opportunamente delimitate da destinare allo sgambamento dei cani. Con il medesimo atto la Giunta stabilisce le modalità di utilizzo di dette aree da parte dei proprietari degli animali.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali che riguardano il rapporto degli animali con gli spazi pubblici, possono essere determinate con Ordinanza del Sindaco, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
9. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Azienda che esercita il servizio.
10. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa in caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, compresi i provvedimenti adottati a norma dei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Nel solo caso di violazione alle disposizioni di cui al comma 2 la sanzione è ridotta nel minimo a € 25,00 se il conduttore del cane non è in possesso dell'idonea attrezzatura ma comunque l'animale non ha sporcato il suolo pubblico. Nel caso di violazione dei precetti di cui al comma 6 si applica la sanzione da € 30,00 a € 150,00.

Articolo 21

Collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali e altre Associazioni Ambientaliste legalmente riconosciute

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme, generali e locali, relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31/03/1979. A tal fine si avvale della utilizzazione, a titolo volontario e gratuito, delle Guardie Zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali (successivamente denominato E.N.P.A.) ai sensi del successivo articolo 5 del citato Decreto.
2. Stante la competenza generale dell'E.N.P.A. in materia di tutela degli animali e di difesa del patrimonio zootecnico le Guardie Zoofile regolarmente nominate operano sul territorio comunale di Pizzighettone senza ulteriore autorizzazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente l'Amministrazione Comunale, previa stipula di apposita convenzione il cui schema è approvato dal Consiglio Comunale, può avvalersi di particolari forme di collaborazione anche con altre Associazioni Ambientaliste legalmente riconosciute che potranno operare sul territorio comunale coordinate dalla Polizia Locale.

3bis La collaborazione tra il Comune, l'E.N.P.A. e le altre Associazioni Ambientaliste potranno anche riguardare l'approvazione di progetti che l'Amministrazione vorrà promuovere a favore della tutela e la protezione degli animali e più in generale della tutela dell'ambiente. Detti progetti dovranno essere approvati con delibera della Giunta Comunale.

4. In ogni caso l'E.N.P.A. e le altre Associazioni Ambientaliste collaborano con la Polizia Locale per il perseguimento degli obbiettivi di cui alla presente Sezione V° del Regolamento.
5. Qualora l'E.N.P.A. e le altre Associazioni Ambientaliste, queste ultime in forza di convenzione, accertino violazioni alla presente sezione del Regolamento devono redigere apposito verbale secondo le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative. Spetta all'E.N.P.A. e alle altre Associazioni Ambientaliste il rimborso delle spese sostenute per l'accertamento e la notifica degli atti amministrativi redatti dalle proprie Guardie Zoofile.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 22
Disposizioni generali[11]

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente Piano di Governo del Territorio e nel rispetto di quanto prescritto dal Piano di Zonizzazione Acustica.
2. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità dell'articolo 4 del Codice della Strada, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore 19:00 salvo diversa autorizzazione rilasciata in conformità con il Piano di Zonizzazione Acustica. E' fatto obbligo di osservare una pausa interruttiva dei lavori rumorosi tra le ore 12:00 e le ore 13.00 di ogni giorno. Le prescrizioni orarie di cui al presente comma valgono anche in riferimento allo svolgimento di arti e mestieri e attività di cantiere.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica installati in negozi, esercizi pubblici o circoli privati devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Il Comune per tramite dei propri Funzionari, anche avvalendosi della collaborazione dell'ARPA e dell'A.T.S competente per territorio, accertata la natura dei rumori promuove i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
5. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, anche sulla base degli esiti di cui agli accertamenti previsti dal comma precedente, può ridurre l'orario o vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, del laboratorio o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
6. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio, elettrodomestici o attrezzature medico-sanitarie.
7. Nelle vicinanze di case di riposo, chiese, scuole, asili e ufficio pubblici è vietato l'esercizio di mestieri o attività che rechino disturbo. Ai fini del presente comma per vicinanze si intende un raggio di 50 metri dalla struttura.
8. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nel centro abitato il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas provocando rombi, scoppi e rumori inutili. E' vietato altresì lasciare motori di veicoli accesi senza conducente a bordo ovvero lasciare accesi veicoli per perseguire l'intento di riscaldare il motore o di far funzionare celle frigorifere o altre dotazioni di veicoli speciali.
9. Sono sempre vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e nelle piazza in tutte le ore della giornata.
10. Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 6 del presente articolo potranno essere concesse solo previa ottenimento di specifica autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica.

10bis La pubblicità fonica deve essere autorizzata sulla base delle disposizioni impartite dal Codice della Strada, dal Regolamento Comunale che disciplina l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica. In ogni caso la pubblicità fonica non deve essere ammessa in un raggio di 100 metri calpestabili dagli ingressi dei cimiteri, dei plessi scolastici, dalle chiese e delle case di riposo. All'interno del centro abitato è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui alla Legge n° 130 del 24/04/1975.

11. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di altra norma di rango superiore nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
12. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività rumorosa.

[11] La legge 26/10/95 n. 447, disciplina, in generale, il contenimento dell'inquinamento acustico. A detta norma di carattere generale (alla quale si rinvia per la definizione dei limiti quantitativi di immissioni rumorose in atmosfera e per la ricerca dei provvedimenti ordinatori di competenza sindacale in caso di superamento degli stessi) sono seguite numerose disposizioni di dettaglio; in particolare, con il D.P.C.M. 5/12/98, sono stati fissati i parametri tecnici per l'insonorizzazione degli edifici, onde rendere compatibile l'esercizio dei mestieri rumorosi con lo sviluppo della vita di relazione. Agli effetti della applicazione delle sanzioni del presente Regolamento non c'è interferenza tra la normativa sanzionatoria prevista dalla Legge citata, né con quella prevista dal Codice Penale. Difatti il rumore, nel contesto di cui alla presente sezione , è considerato sul piano del mero disturbo della quiete, in punto di qualità di vita diminuita per i vicini, non in punto di quantità delle emissioni (per il superamento dei cui limiti di Legge scattano le sanzioni della L. 447/95). La definizione degli orari d'esercizio e la produzione delle relative sanzioni, in caso di mancata osservanza, può costituire un buon riferimento, tanto per l'istruttoria del procedimento penale che possa sorgere per l'ipotesi considerata dall'art. 659 del Codice Penale, quanto per l'avvio delle misurazioni tecniche previste dalla Legge 447/95.

Articolo 23
Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 23:00 e le ore 7:00. In casi di particolari ricorrenze, quali ad esempio la Sagra Patronale o altra festa di Paese, è consentita la deroga di detto orario per un massimo di 2 ore.
2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Con il rilascio di licenze o altri atti di assenso per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
5. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività rumorosa.

Articolo 24
Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e nelle sue pertinenze non è consentito, dalle ore 19.00 alle ore 7.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00, tenere in funzione apparecchiature, svolgere attività lavorative o ludiche qualora siano fonte di rumore che provoca molestie e disturbo alla quiete pubblica.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 7:00 e dovranno terminare entro le ore 19:00 salvo diversa autorizzazione rilasciata in conformità con il Piano di Zonizzazione Acustica. I lavori andranno comunque sospesi dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
5. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali quando, dalle condizioni di detenzione, l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
6. Gli Agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente Regolamento, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti e raccolto sufficienti elementi di responsabilità, oltre a contestare eventuali violazioni accertate al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.
7. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di altra norma di rango superiore nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 250,00.
8. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività rumorosa.

Articolo 25
Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non superi la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti.
3. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

Articolo 26
Trasporto rumoroso di prodotti

1. Il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore è consentito previa adozione delle cautele idonee a ridurne l'emissione. E' in ogni caso vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13.30.
2. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € da € 25,00 a € 250,00.

Articolo 27
Particolari prescrizioni nelle vicinanze di Case di Riposo e Strutture di Cura

1. A tutela della quiete e del riposo delle persone ricoverate a una distanza di metri 80 calpestabili dal perimetro delle strutture di riposo per anziani e dalle strutture di cura sono istituiti i seguenti divieti assoluti validi dalle ore 22.00 alle ore 7.00:
 - di transitare con veicoli con il volume dell'autoradio o altro mezzo di diffusione sonora udibile fuori dall'abitacolo;
 - di transitare o stazionare con mezzi di diffusione sonora udibili nel raggio di dieci metri dal detentore dei mezzi;
 - di svolgere qualsiasi mestiere rumoroso, sia sulla pubblica via che in area privata, ad esclusione degli interventi urgenti di messa in sicurezza o eliminazione di una situazione di pericolo (es. perdita gas, acqua, ecc.).
2. Le Forze dell'Ordine che intervengono sul posto e accertano la violazione ai precetti di cui al presente articolo ordinano, anche verbalmente, la cessazione dell'attività illegalmente svolta.
 La mancata ottemperanza all'ordine suddetto comporterà, fatto salvo l'accertamento di eventuali più gravi reati, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività illegalmente svolta.

TITOLO III°
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'ORDINE PUBBLICO E DEL DECORO SUL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 27/bis
Tutela dell'ordine pubblico e il riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici

1. A tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico sul Territorio Comunale nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, soprattutto nei pressi e all'interno di edifici che ospitano Istituzioni Pubbliche, nonché di asili, scuole e giardini, frequentati prevalentemente da soggetti minori di età, al fine di prevenire situazioni di disagio assicurando l'immediata riconoscibilità delle persone e al fine di favorire l'eventuale identificazione da parte delle Forze dell'Ordine è fatto divieto a chiunque di indossare un abbigliamento che renda difficoltosa l'immediata riconoscibilità della persona, e che potrebbe suscitare disorientamento e una situazione di insicurezza e disagio, con chiaro potenziale pregiudizio della tranquilla e pacifica convivenza.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica nel caso che norme di Legge obblighino l'uso di abbigliamento particolare (come ad esempio il casco dei ciclomotoristi o dei motociclisti durante la marcia dei veicoli) od in occasione di manifestazioni tradizionali (come ad esempio il Carnevale) o comunque autorizzate.
3. Le Forze dell'Ordine invitano la persona a rendersi riconoscibile e a togliersi, senza indugio, la parte dell'abbigliamento che copre il volto.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e Regolamenti, la violazione alle disposizione di cui al presente articolo comporta l'applicazione del pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 a) da € 50,00 a € 500,00 per chi viola il divieto generale di cui all'articolo 1);
 b) da € 75,00 a € 500,00 per chi viola il divieto di cui all'articolo 1) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste nelle vicinanze di scuole, asili, giardini, uffici pubblici e all'interno degli stabili che sono sede di dette Istituzioni;
 c) da € 100,00 a € 500,00 per chi non ottempera all'invito rivolto ai sensi del precedente articolo 3).

Articolo 27/Ter
Accattonaggio e esercizio di lavori sul suolo pubblico

1. E' vietato mendicare in modo molesto in luogo pubblico o aperto al pubblico. Tale attività è sempre e comunque vietata nei luoghi del territorio comunale di seguito elencati:
 a) presso le intersezioni stradali e le rotatorie ivi compresi i loro bracci afferenti;
 b) all'interno delle aree di parcheggio;
 c) nelle aree prospicenti la stazione ferroviaria e le case di cura e ricovero per anziani;
 d) davanti e in prossimità ai luoghi di culto;
 e) all'interno e in prossimità del cimitero;
 f) alle fermate dei mezzi pubblici e nelle relative aree di pertinenza/sosta/fermata;
 g) davanti e in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali e delle attività produttive in generale;

h) all'interno dell'area dei mercati, delle fiere mercato e dei mercatini in generale. Il divieto è esteso ad un'area di centro metri dal perimetro degli stessi;
i) davanti e in prossimità di Uffici Pubblici e Istituti Bancari.

2. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato esercitare mestieri o eseguire lavori non autorizzati. E' vietato altresì proporre o richiedere l'effettuazione, aderire a richieste di effettuazione o effettuare qualsiasi tipo di prestazione, fornitura e servizio se non preventivamente autorizzati (Esempi: lavavetri, vendita fiori, vendita chincaglieria, ecc.).
3. Fermo restando che il fatto non costituisca reato o più grave sanzione amministrativa la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività illegalmente svolta.
4. Alla violazione consegue altresì la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione stessa e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività ai sensi dell'articolo 20 della Legge n° 689/1981. Le Forze dell'Ordine procedono al sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della medesima Legge. Quanto sequestrato dovrà essere depositato presso l'Ufficio Polizia Locale in attesa del provvedimento definitivo dell'Autorità Comunale preposta a decidere in merito alla confisca.

Articolo 27/Quater
Divieto di esercitare l'attività di meretricio

1. E' fatto divieto assoluto in tutto il territorio comunale di esercitare, con qualunque modalità e comportamento, in luogo pubblico, aperto al pubblico o comunque visibile da luogo pubblico attività di meretricio.
2. Al pari di quanto sopra è fatto divieto a chiunque di contrattare e di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese della violazione del presente articolo.
3. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico, con persone dedite alla prostituzione, anche solo per chiedere informazioni.
4. Fermo restando che il fatto non costituisca reato o più grave sanzione amministrativa la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 27/Quinques
Dichiarazione di ospitalità di stranieri

1. Come previsto dal Decreto Legislativo n° 286 del 25/07/1998 e ss.mm.ii. chiunque (a qualsiasi titolo) ospita, assume alle proprie dipendenze, fornisce alloggio o cede in proprietà o godimento ad uno straniero o apolide un immobile rustico o urbano entro 48 ore dall'evento deve darne comunicazione scritta in triplice copia al Sindaco. L'Ufficio Comunale competente a trattare la pratica è individuato nella Polizia Locale.
2. La dichiarazione scritta, per essere valida, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - dati anagrafici completi del dante causa compreso il numero di telefono e ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
 - dati anagrafici completi dell'avente causa compreso il numero di telefono e ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
 - dati completi dell'immobile ceduto in uso o del luogo in cui avviene l'ospitalità (indirizzo, numero civico, interno, piano e ogni altro elemento utile all'individuazione precisa dell'immobile);
 - dati completi del documento di riconoscimento dell'avente causa;
 - metratura dell'abitazione (senza calcolare i ripostigli, le cantine e i balconi) ai fini delle verifiche di cui al successivo articolo 27septies. In alternativa a tale dichiarazione è possibile allegare copia della planimetria dell'abitazione.
3. Alla Dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
 - copia fotostatica di validi documenti di riconoscimento del dante e dell'avente causa;
 - per i cittadini extracomunitari dovrà essere presentata altresì la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità e del passaporto con eventuale visto d'ingresso se contemplato;
 - copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell'immobile riportante, quando previsto, gli estremi di avvenuta registrazione all'Agenzia delle Entrate (atto di proprietà, contratto d'affitto, ecc.);
 - copia della planimetria dell'abitazione in alternativa alla dichiarazione delle metrature delle aree abitabili di cui al precedente comma 2 punto 5;
 - denuncia relativa all'aggiornamento del ruolo della Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI).
4. La dichiarazione contemplata dal presente articolo può essere inoltrata mediante presentazione diretta agli Uffici della Polizia Locale ovvero inoltrata mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. In caso di

presentazione diretta la Polizia Locale rilascerà apposita ricevuta dopo aver verificato la completezza della comunicazione;

5. Le comunicazioni inesatte non verranno ritenute valide e pertanto rigettate se non complete di tutti gli elementi essenziali nonché dei documenti richiesti come allegati obbligatori;
6. Il Comune mette a disposizione apposita modulistica per l'inoltro della comunicazione sia in formato cartaceo che scaricabile dal sito ufficiale del Comune;
7. Il dante causa deve autonomamente o a mezzo di un proprio patrocinante compilare la comunicazione e fornire gli allegati previsti. In tutti i casi in cui verrà richiesta l'assistenza del personale comunale nonché verrà richiesta la fornitura di copie fotostatiche degli allegati il richiedente dovrà versare, a titolo di rimborso spese e diritti di segreteria, una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale in via forfettaria non inferiore a € 20,00 e non superiore a € 60,00. In assenza della quantificazione operata dalla Giunta si applicherà la tariffa minima;
8. Tutte le dichiarazioni sono soggetto a controllo di veridicità dal eseguirsi a cura della Polizia Locale da eseguirsi a campione di almeno il 20% delle comunicazioni presentate.
9. In caso di cessazione dell'ospitalità o della cessione in uso a qualsiasi titolo dell'immobile il dichiarante di cui al comma 1. dovrà inoltrarne, entro 10 giorni dalla data dell'evento, apposita comunicazione al Sindaco. La dichiarazione vale anche ai fini dell'aggiornamento del ruolo TARI.
10. Chiunque non inoltri la comunicazione di cui al comma 9 è soggetto al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 27/Sexies

Individuazione dell zone di particolare rilevanza ove opera l'ordine di allontanamento

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono deliberate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 comma 3 del D.L n° 14 del 20/02/2017 convertito nella Legge n° 48 del 18/04/2017 e integrato dal D.L. n° 113 del 04/10/2018 convertito nella Legge n° 132 del 01/12/2018 (c.d. Decreto Sicurezza).
2. In relazione anche a quanto previsto dalla Sezione IV del presente Regolamento senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico a tutela della superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli e animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio.
3. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto (che compendia anche il connesso diritto di stazionamento) non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica di tutti i cittadini. Costituisce promanazione vietata di tale diritto il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicità, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada o area nonché stazionamento nelle aree individuate con tende, banchetti strutture o altre forme di occupazione o campeggio tali da impedirne l'accessibilità o la libera fruizione.
4. In aggiunta a quanto individuato espressamente dalla normativa di cui al comma 1. sono individuate le seguenti aree aggiuntive alle quali si applicano le disposizioni relative all'Ordine di Allontanamento (c.d. daspo urbano):
 - ✓ Tutto il centro storico;
 - ✓ Scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado per una distanza di 200 mt calpestabili dall'ingresso della struttura;
 - ✓ Parchi e giardini comunali o comunque aperti al pubblico;
 - ✓ Stazione ferroviaria e parcheggi adiacenti o funzionali alla fruizione della stessa;
 - ✓ Parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi di attività commerciali/artigianale in genere comprese le vie pubbliche adiacenti per una distanza di 75 mt calpestabili dall'ingresso dall'esercizio commerciale/artigianale stesso;
 - ✓ Fermate dei mezzi pubblici;
 - ✓ Parcheggi e aree aperte al pubblico nei pressi delle Case di Cura per una distanza di 100 mt calpestabili dall'ingresso della struttura;
 - ✓ Parcheggi e aree aperte al pubblico nei pressi degli impianti sportivi per una distanza di 200 mt calpestabili dall'ingresso della struttura;
 - ✓ Parcheggi pubblici in generale o comunque ad uso pubblico;
 - ✓ Complessi monumentali nonché palazzi di particolare valore storico e/o artistico per una distanza di 100 mt calpestabili;
 - ✓ Complessi religiosi per una distanza di 200 mt calpestabili dall'ingresso della struttura;
 - ✓ Aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, esercizio dello spettacolo viaggiante per una distanza di 200 mt calpestabili dal perimetro;
 - ✓ Parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi e all'interno dei cimiteri per una distanza di 100 mt calpestabili dall'ingresso della struttura.
5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniari da € 100,00 a € 300,00 e delle altre sanzioni amministrative previste per ogni singola violazione (pecuniarie e accessorie) le violazioni di cui al presente articolo comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9 del D.L. n° 14/2017 convertito nella L. n° 48/2017.

6. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree individuate al comma 4, a prescindere dall'attività che eserciti o svolga, per la durata di 48 ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine.
7. In caso di violazione all'ordine di allontanamento, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 900,00, il personale che accerta la violazione invita la persona ad abbandonare l'area interessata e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento al Questore con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2 del D.L. n° 14/2017 convertito nella L. n° 48/2017.
8. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di accertamento della violazione degli articoli 688 (ubriachezza) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio) del Codice Penale nonché nei confronti dei parcheggiatori abusivi
9. In ogni caso tutti i verbali di accertamento emessi in applicazione dei precetti di cui al presente articolo sono inviati al Questore per le valutazioni del caso.

Articolo 27/Septies
Sovraffollamento di Persone in abitazioni

1. Per motivi Igienico Sanitari e di Sicurezza è vietato dare alloggio, a qualsiasi titolo, nei locali ad uso abitazione ad un numero di persone superiore rispetto a quelli che sono i parametri indicati nella normativa vigente in materia. Ai fini della quantificazione della capienza delle abitazioni si rimanda alle modalità di calcolo previste per il Rilascio del Certificato di Idoneità Alloggiativa e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/07/1975.
2. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorativa in modo promiscuo con attrezzature e macchinari ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.
3. Fermo restando che il fatto non costituisca reato o più grave sanzione amministrativa la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
4. In caso di accertamento di violazione delle prescrizioni di cui al comma 1, al momento della contestazione o notifica del verbale di accertamento, l'Organo procedente intima al conduttore o, in mancanza di questo, al proprietario di allontanare dall'immobile entro il termine di 48 ore le persone presenti in numero eccedente i parametri contenuti nella vigente normativa.
5. In caso di accertamento di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, al momento della contestazione o notifica del verbale di accertamento, l'Organo procedente intima l'allontanamento immediato dai locali.
6. L'inosservanza delle intimazioni di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 in aggiunta a quella prevista dal precedente comma 3 e l'immediato inoltro di rapporto al Sindaco ai fini della valutazione circa l'opportunità di emettere ordinanza di sgombero.

Articolo 28
Mestieri girovaghi[12]

1. Chi esercita un mestiere girovago deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l'ubicazione del sito ove dette attività s'intende svolgere.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito, solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.
4. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta insistente di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
5. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 29
Cortei, processioni e manifestazioni in genere

1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Polizia Locale almeno tre giorni prima del loro svolgimento. Nella comunicazione dovranno essere indicati:

[12] Con D.P.R. 28/05/2001 n°311 è stato abrogato l'articolo 121 commi 1 e 2 del T.U.L.P.S.; pertanto le molteplici attività che rientrano nei mestieri girovaghi non sono più soggette ad autorizzazione. Opportuno appare, tuttavia, mantenere una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno da parte dell'Amministrazione Comunale; per tale finalità si è ritenuto di poter introdurre, nel contesto del Regolamento l'obbligo di comunicazione informativa.

- le esatte generalità del promotore;
- l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la manifestazione;
- l'itinerario ed eventuali luoghi di sosta;
- se la manifestazione sarà accompagnata da banda musicale o da altra fonte musicale;
- il carattere della manifestazione (es. se trattasi di processione religiosa, corteo folcloristico, ecc.)

2. L'Ufficio Polizia Locale nel prendere atto della comunicazione di cui al precedente articolo potrà dettare opportune prescrizioni a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.
3. Dovranno essere vietate tutte quelle manifestazioni contrarie alla pubblica decenza, alla moralità nonché quelle ritenute pericolose per la pubblica incolumità.
4. Nel caso di cortei funebri, in deroga a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, potranno essere comunicati anche in forma verbale all'Ufficio Polizia Locale. Detti cortei muovendosi dall'obitorio ospedaliero, dall'abitazione dell'estinto o dal luogo ove si trova il feretro dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere verso il cimitero rispettando le eventuali particolari disposizioni impartite dalla Polizia Locale. Compatibilmente con le esigenze di servizio la Polizia Locale provvederà altresì a predisporre idoneo servizio per garantire la sicurezza del corteo.
5. E' sempre vietato sorpassare con qualsiasi veicolo i cortei, le processioni e le manifestazioni previste dal presente articolo del regolamento. Dal divieto sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e le ambulanze in casi di interventi urgenti.
6. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 29Bis

Spettacoli e Intrattenimenti pubblici con carattere di temporaneità

1. Gli spettacoli e trattenimenti temporanei che si svolgono in luoghi pubblici, esposti o aperti al pubblico sono soggetti alla disciplina di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. La distinzione tra spettacolo e intrattenimento è la seguente:
 - Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e, pertanto, comporta una partecipazione passiva poiché lo spettatore assiste all'evento così come è rappresentato senza interazione attiva;
 - Il trattenimento presuppone una partecipazione attiva del partecipante.
3. Spettacoli e trattenimenti presuppongono la confluenza di più persone in un dato luogo che deve pertanto essere idoneo, sotto ogni profilo, ad accoglierle e a garantirne l'incolumità dei partecipanti. A tal fine le norme stabiliscono per i locali e i luoghi in cui si svolgerà l'evento requisiti ben specifici relativi alla realizzazione e alla gestione tali da:
 - Garantire la stabilità delle strutture portanti dei locali, dei palchi, delle balere e di ogni altro elemento funzionale allo svolgimento dell'attività per ridurre al minimo il pericolo per i partecipanti;
 - Assicurare la possibilità che i partecipanti lascino il luogo indenni oppure assicurarsi che gli stessi siano adeguatamente soccorsi;
 - Garantire la possibilità che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza;
 - Minimizzare le cause d'incendio;
 - Garantire che gli impianti tecnologici siano a norma con le relative normative tecniche di riferimento.
4. Senza la licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Comune è vietato organizzare spettacoli e trattenimenti pubblici. La licenza conterrà tutte le prescrizioni che l'organizzatore dell'evento dovrà rispettare affinché possa legittimamente svolgere l'evento. L'Ufficio competente a rilasciare le licenze è individuato nello Sportello Unico per le Attività Produttive.
5. Nei locali o luoghi di proprietà privata già in possesso di agibilità di pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 80 TULPS la licenza di cui al punto precedente comma è sostituita da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a condizione che all'evento non partecipino più di 200 persone e che la durata dello stesso non superi le 24 ore. In nessun caso la SCIA può essere considerata valida se l'evento viene organizzato su area pubblica o in locali di proprietà pubblica.
6. La richiesta di rilascio della licenza, quando non sostituibile dalla SCIA, deve essere presentata al protocollo del Comune nei seguenti termini:
 - Almeno 30 giorni prima per gli eventi che interessano affluenza non superiore a 200 persone;
 - Almeno 30 giorni prima per gli eventi che interessano affluenza superiore a 200 persone per cui occorre parere della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Pizzighettone. Dovrà inoltre essere presentata richiesta di parere alla Commissione predetta secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento della Commissione stessa visionabile sul sito del Comune di Pizzighettone o alla Segreteria della stessa Commissione.
7. Nella domanda di rilascio della licenza, presentata in marca da bollo, devono essere dichiarati i seguenti elementi essenziali:

a) i dati anagrafici completi del richiedente e dell'eventuale delegato di pubblica sicurezza: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico di pronta reperibilità;
b) un indirizzo di posta elettronica certificata e/o altro indirizzo mail (se già posseduti);
c) l'indicazione del luogo preciso, della/e data/e e orari in cui si intenderà svolgere l'evento;
d) l'indicazione se si intenderà svolgere, congiuntamente, attività di somministrazione alimenti e bevande da eseguirsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge Regionale di riferimento;
e) il possesso dei requisiti soggettivi morali previsti di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
f) il rispetto della normativa igienico sanitaria.

8. Alla domanda dovranno essere allegati tutti gli elaborati tecnici previsti dalle normative di pubblica sicurezza attualmente in vigore e copia di un valido documento d'identità.
9. Gli organizzatori degli eventi devono garantire la possibilità di partecipazione anche ai portatori di handicap pertanto dovranno provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche.
10. L'Ufficio competente al rilascio della licenza predispone idonea modulistica ufficiale da utilizzare al fine di facilitare la presentazione delle istanze.

Articolo 30

Attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di polizia amministrativa e attività produttive in genere

1. Chiunque intenda dare avvio ad una qualsiasi attività produttiva dovrà munirsi di apposita autorizzazione o licenza se prevista in forza di Legge ovvero, in tutti i restanti casi, dovrà presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva (successivamente denominata SCIA) utilizzando la modulistica regionale vigente o altra modulistica appositamente approvata.
2. In tutti i casi in cui lo svolgimento dell'attività produttiva implichi aspetti di natura igienico sanitaria contestualmente all'inoltro della SCIA, ovvero prima dell'inizio dell'attività qualora sia soggetta a specifico atto di consenso, dovrà essere inoltrata altresì notifica dell'attività all'A.T.S competente per territorio compilando l'apposita sezione della modulistica secondo le modalità in vigore. La notifica sanitaria è inoltrata allo Sportello Unico che provvederà alla successiva trasmissione all'A.T.S competente per territorio.
3. Per le modalità di inoltro delle richieste di rilascio autorizzazione o licenza o della SCIA si rimanda alle disposizioni di Legge (Regionale o Statale) o Regolamentari che disciplinano la materia nello specifico.
4. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l'acquisto, i propri prodotti, curando di servire la clientela secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima.
5. Quando richiesto dalla Legge o da uno specifico Regolamento ovvero in tutti i casi in cui non risulta di immediata comprensione il tipo di attività che l'imprenditore intende svolgere dovrà essere allegata alla SCIA una relazione descrittiva dell'attività stessa.
6. Ogni SCIA, in quanto presentata sotto forma di autocertificazione, dovrà essere inoltrata con allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità di ogni soggetto che sottoscrive le autocertificazioni. La mancanza di copia del documento comporta l'automatica invalidità della Segnalazione Certificata se l'interessato non provvede prontamente ad effettuare l'integrazione.
7. Le autorizzazioni, le licenze ovvero una copia della SCIA (quest'ultima con la prova di avvenuta presentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive) dovranno sempre essere tenute esposte in modo ben visibile al pubblico all'interno dell'attività produttiva. Esse dovranno essere mostrate a ogni legittima richiesta da parte degli Organi preposti alla Vigilanza e al Controllo.
8. In caso di modifica dell'attività in corso di svolgimento o in caso di subingresso valgono le disposizioni di cui ai commi precedenti.

8bis E' vietata l'apertura di esercizi per la vendita di prodotti derivati dalla canapa a una distanza inferiore a 500 mt calpestabili dai luoghi particolarmente sensibili in relazione al rischio di consumo delle sostanze stupefacenti. Ai fini del presente comma si intendono per luoghi sensibili: scuole, centri sportivi, parchi giochi e più in generale luoghi affollati e di maggiore aggregazione soprattutto giovanile (Direttiva del Ministero dell'Interno del 09/05/2019).

9. Chiunque attivi abusivamente una attività senza averne titolo, fatto salvo che non venga sanzionato da altra norma di Legge o Regolamento, è punito con la sanzione da € 100,00 a € 500,00. E' sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
10. La violazione alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8, fatto salvo che non venga sanzionato da altra norma di Legge o Regolamento, è punito con la sanzione da € 50,00 a € 300,00. E' sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività in caso di violazione al comma 8.
11. Al fine di garantire una disciplina omogenea verrà approvato apposito testo unico che raggrupperà tutte le disposizioni comunali concernenti tutte le attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di polizia amministrativa e attività produttive in genere.

12. Tutte le attività contemplate dal presente articolo devono conformarsi alle normative relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. Non possono essere rilasciate autorizzazioni nonché altri atti di assenso a coloro che non provvedano ad adeguare i locali di esercizio alla normativa appena descritta. Parimenti la validità della S.C.I.A. deve essere sospesa fino ad avvenuta rimozione delle carenze strutturali.

Articolo 30Bis
Disposizioni concernenti gli orari delle attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di polizia amministrativa e attività produttive in genere in sede fissa

1. Sulla base delle recenti disposizioni legislative improntate sul principio di liberalizzazione ogni attività contemplata nel precedente articolo 30 determina autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura.
2. Gli orari liberamente scelti dovranno essere obbligatoriamente comunicati al pubblico mediante affissione di appositi cartelli (o utilizzando altre idonee modalità utili allo scopo) visibili sia dall'interno che dall'esterno dei locali.
3. Le modalità di pubblicizzazione degli orari dovranno essere tali da permettere al pubblico di conoscerli sia durante l'apertura che la chiusura dell'attività.
4. L'esercente dovrà rispettare l'orario comunicato al pubblico. Ogni variazione, anche se temporanea, dovrà essere comunicata al pubblico con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. E' abolita ogni disposizione comunale che imponga di trasmettere preventivamente al Comune l'orario d'attività.
6. Il Sindaco, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e supportata dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 4041/2008, con proprio provvedimento motivato potrà disporre la modifica dell'orario di apertura di una attività in caso di accertate e reiterate situazioni di degrado urbano, disturbo alla quiete pubblica (sia causato dagli schiamazzi degli avventori del locale che dalla musica e dai rumori causati dall'attività) e gravi problematiche causate alla viabilità.
7. Il provvedimento Sindacale di cui al presente comma potrà avere una durata massima di 30 giorni.
8. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. La violazione dei provvedimenti adottati a norma del comma 6 comporta l'applicazione della sanzione da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 30Ter
Atti vietati all'interno del Cimitero

1. All'interno del Cimitero ogni atto contrario all'igiene, al decoro, all'ordine e al doveroso rispetto del luogo è vietato.
2. Per quanto riguarda gli atti vietati in generale all'interno del Cimitero si rimanda a quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del vigente Regolamento Comunale dei Servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria. Per quanto riguarda il divieto di introduzione degli animali è fatta eccezione dei cani guida per non vendenti purché tenuti al guinzaglio.
3. Il Sindaco con propria ordinanza potrà integrare l'elenco dei divieti di cui al comma precedente.
4. In ogni caso risulta vietato accedere al Cimitero in orari diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale e indicati all'ingresso o a cancelli chiusi.
5. Fermo restando che il fatto non costituisca reato o più grave sanzione amministrativa la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, comprese le disposizioni di rimando previste al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie del ripristino dello stato dei luoghi e della cessazione di attività illecitamente eseguite.

TITOLO IV°
DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31
Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente Regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle Ordinanze di Polizia Urbana è punita, in via amministrativa, in base ad importi stabiliti da ogni singolo articolo. Qualora non fosse indicato alcun importo la violazione si intende punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito, di interrompere l'attività abusivamente intrapresa o il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'Agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.
5. Nello specifico la disciplina dell'impianto sanzionatorio è contenuta nel Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative e dalle disposizioni contenute nel titolo IV del presente Regolamento.
6. La disciplina dell'impianto sanzionatorio è contenuta nel Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative e dalle disposizioni contenute nel titolo IV del presente Regolamento.
7. Le disposizioni previste dall'articolo 10 comma 12 e seguenti del Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni di Competenza Comunale (riduzione del 30% con sanzione minima di € 25.00 se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica) si applicano alle seguenti ipotesi sanzionatorie:
 - Articolo 3bis comma 5;
 - Articolo 4;
 - Articolo 6 comma 1;
 - Articolo 7;
 - Articolo 9;
 - Articolo 10 ad eccezione del comma 14bis;
 - Articolo 12;
 - Articolo 24;
 - Articolo 25;
 - Articolo 26.

Articolo 32
Controlli amministrativi e sanzioni accessorie

1. Il controllo sul rispetto delle norme del Regolamento appartiene a tutti gli Organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 e del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative;
2. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - d'iniziativa del personale di cui all'articolo 8 del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative;
 - su richiesta del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri Comunali;
 - su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
 - su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
3. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del Presente Regolamento si applicano, secondo le regole previste dall'articolo 12 del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle sanzioni Amministrative, le sanzioni accessorie di natura interdittiva determinate nel seguente elenco:
 - obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.
4. In ogni caso quando vengono violate disposizioni imposte con ordinanza comunale per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità si ha luogo a violazione dell'articolo 650 del Codice penale.

Articolo 33
Reiterazione delle violazioni

1. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal Regolamento, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
2. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

3. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
4. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 34
Proventi delle Sanzioni: destinazione

1. I proventi delle sanzioni riscosse per la violazione delle norme del presente Regolamento spettano al Comune.

TITOLO V°
NORME FINALI

Articolo 35
Servizi a domanda individuale

1. L'Amministrazione Comunale intende avviare servizi a domanda individuale sul territorio di competenza sulle seguenti ipotesi:
 - notificazioni di atti giudiziari, consegna a domicilio di atti, certificazioni, documenti in genere;
 - scorte effettuate con veicoli della Polizia Locale;
 - assistenza da parte di personale comunale specializzato (es. Polizia Locale) a manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di pubblica sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S., e comunque rientranti nelle competenze di cui all'art.19 D.P.R. n.616/1977;
 - ogni altra iniziativa che la Giunta Comunale potrà ritenere utile alla città.
2. Gli importi previsti per le tariffe relative ai servizi di cui al comma precedente sono stabiliti dalla Giunta Comunale e non potranno essere inferiori:
 - € 5,88 nel caso di mero rimborso spesa (es. accertamenti, notificazioni, ecc.);
 - quota oraria equivalente a quanto stabilito nelle leggi nazionali e regionali, nel C.C.N.L. Enti locali e nei Regolamenti Comunali come quota oraria straordinaria maggiorato degli oneri riflessi.
3. I diritti di segreteria nel caso di singola istruttoria di pratiche relative al rilascio di autorizzazioni previste dal presente Regolamento e in via generale da altre norme Regolamentari e di Legge (es. documentazioni, permessi, autorizzazioni, accessi giornalieri, ecc.) sono stabiliti dalla Giunta Comunale e non potranno essere inferiori a € 1,00;
4. La Giunta Comunale disciplina con proprio atto la realizzazione del servizio a domanda individuale, delegando al Funzionario gli atti di carattere gestionale. Salvo che la Giunta Comunale non disponga diversamente, si intendono applicate le quote minime riportate nei precedenti commi.

Articolo 36
Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. E' abrogato altresì l'articolo 81 del Regolamento Comunale dei Servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria.